



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Analisi dei contratti collettivi di livello nazionale

Rinnovi 2024 1° gennaio - 30 giugno

Archivio Nazionale dei contratti collettivi di lavoro

29 luglio 2024



SOMMARIO

Nota metodologica	4
Principali contenuti in sintesi.	8
AGRICOLTURA	12
CODICE CCNL: A021	12
CODICE CCNL: A051	13
CHIMICI	15
CODICE CCNL: B011	15
CODICE CCNL: B101	15
MECCANICI	18
CODICE CCNL: C016	18
ALIMENTARISTI	19
CODICE CCNL: E012	19
CODICE CCNL: E015	21
CODICE CCNL: E015	22
CODICE CCNL: E023	25
CODICE CCNL: E023	26
CODICE CCNL: E071	27
EDILIZIA, LEGNO E ARREDAMENTO	29
CODICE CCNL: F018	29
Codice CCNL: F051	30
Codice CCNL: F060	31
TERZIARIO E SERVIZI	33
CODICE CCNL: H008	33
CODICE CCNL: H011	35
CODICE CCNL: H012	38
CODICE CCNL: H016	40
CODICE CCNL: H02P	42
CODICE CCNL: H05Y	43
CODICE CCNL: H442	45
CODICE CCNL: H515	47
CODICE CCNL: HV17	49

CODICE CCNL: HV40.....	51
LAVORO DOMESTICO E DI CURA.....	53
CODICE CCNL: H501.....	53
TRASPORTI.....	55
CODICE CCNL: I100.....	55
CODICE CCNL: I396.....	56
CODICE CCNL: I8A3*.....	57
CODICE CCNL: I8C2.....	58
CODICE CCNL: IC37.....	59
ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI.....	61
CODICE CCNL: T021.....	61
CODICE CCNL: T090.....	62
CODICE CCNL: T124.....	63
CODICE CCNL: T151.....	64
Appendice: l'Archivio CNEL della contrattazione collettiva di lavoro.....	66

Nota metodologica

Oltre al repertorio semestrale, che gli Uffici predispongono registrando i contratti di livello nazionale che vengono depositati dalle parti replicando la struttura dell'Archivio fruibile dal sito istituzionale (ultimo aggiornamento al 30 giugno 2024), è emersa l'esigenza di dare conto dei principali contenuti dei contratti inseriti in Archivio nel primo semestre 2024.

Con la stagione di rinnovi contrattuali le parti hanno inteso tener conto dei cambiamenti in atto nel mercato del lavoro, delle nuove figure professionali e soprattutto dell'erosione del potere d'acquisto dei lavoratori registrata negli ultimi due anni, una fase storica caratterizzata da forti turbolenze internazionali e ancora gravata dal peso della crisi energetica sui prezzi delle materie prime.

L'analisi che segue riguarda esclusivamente le novità negoziate nel settore privato. Sul totale di 121 documenti depositati nell'Archivio dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, l'analisi effettuata nel presente *report* ha preso in esame i 22 accordi di rinnovo e i 16 accordi economici, mentre non sono considerati i 56 testi definitivi, che di norma vengono prodotti e depositati in un'epoca successiva al rinnovo del contratto, e i 27 verbali integrativi che riguardano modifiche ad alcuni istituti contrattuali esistenti ma che non costituiscono un rinnovo complessivo.

Dei 38 accordi risultanti dalla somma dei verbali di rinnovo e degli accordi economici, in totale ne sono analizzati 34, mediante singole schede di dettaglio dei contenuti degli accordi. In 4 casi sono stati sottoscritti e depositati analoghi accordi stipulati in sede separata da altre organizzazioni sindacali.

In 2 casi sono prodotte due schede analitiche riferite allo stesso CCNL, in quanto in un caso sono stati stipulati due successivi accordi economici nello stesso semestre, mentre in un altro caso è stato sottoscritto sia un accordo economico, sia un accordo di rinnovo.

I dettagli inerenti ai contenuti degli accordi esaminati sono disponibili nelle singole schede di sintesi, in cui il CCNL di riferimento è individuato dal codice che il CNEL attribuisce ad ogni contratto in fase di primo deposito (art. 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120).

Nelle schede, oltre all'analisi sintetica dei contenuti, sono altresì riportate ulteriori informazioni riguardanti non soltanto il singolo accordo, ma anche il CCNL di riferimento. Oltre al codice contratto vengono indicati il settore contrattuale, il titolo/denominazione per esteso e i firmatari dell'accordo, le date di stipula, la decorrenza e la scadenza nonché la tipologia di accordo. Infine, ogni scheda riporta i dati desunti dalle dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*, dato medio 2023 che include il periodo paga di gennaio 2024) relativamente al numero di aziende che applicano il CCNL e al numero di dipendenti a cui viene applicato e anche al numero di province in cui il CCNL è utilizzato.

Relativamente ai temi trattati negli accordi di rinnovo esaminati, è stata predisposta una tabella di sintesi in cui, per ciascun accordo, vengono indicati i principali istituti contrattuali oggetto delle modifiche negoziate.

INDICE DEGLI ACCORDI NAZIONALI ESAMINATI

CODICE	DENOMINAZIONE	STIPULA	DECORRENZA	SCADENZA	TIPOLOGIA	CONTRAENTI
A021	AGRICOLTURA: Impiegati	18/06/2024	01/01/2024	31/12/2027	Accordo di rinnovo	CONFAGRICOLTURA; COLDIRETTI; CIA; CONFEDERDIA; FLAI CGIL; FAI CISL; UILA UIL
A051	AGRICOLTURA: Aziende in conto terzi	19/06/2024	01/01/2024	31/12/2027	Accordo di rinnovo	CAI AGROMECC; FAI CISL; FLAI CGIL; UILA UIL
B011	CHIMICO FARMACEUTICA e AFFINI: Industrie	08/01/2024	01/01/2024		Accordo economico	FEDERCHIMICA; FARMINDUSTRIA; FILCTEM CGIL; FEMCA CISL; UILTEC UIL
B101	CONCIA: Industrie	07/03/2024	01/07/2023	30/06/2026	Accordo di rinnovo	UNIC; FILCTEM CGIL; FEMCA CISL; UILTEC UIL
C016	METALMECCANICA: Cooperative	17/06/2024	01/06/2024		Accordo economico	LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI; CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI; AGCI PRODUZIONE E LAVORO; FIM CISL; FIOM CGIL; UILM UIL
E012	ALIMENTARISTI: Industrie	01/03/2024	01/12/2023	30/11/2027	Accordo di rinnovo	ANCIT; ANICAV; ASSALZOO; ASSICA; ASSITOL; ASSOBIBE; ASSOBIRRA; ASSOCARNI; ASSOLATTE; FEDERVINI; ITALMOPA; MINERACQUA; UNAITALIA; UNIONE ITALIANA FOOD - UNIONFOOD; UNIONZUCCHERO; FAI CISL; FLAI CGIL; UILA UIL
E015	ALIMENTARISTI: Artigiane	06/06/2024	01/01/2023	24/12/2026	Accordo di rinnovo	CONFARTIGIANATO Alimentazione; CNA Agroalimentare; CASARTIGIANI; CLAAI; FLAI CGIL; FAI CISL; UILA UIL
E015	ALIMENTARISTI: Artigiane	15/03/2024			Accordo economico	CNA Agroalimentare; CONFARTIGIANATO Alimentazione; CASARTIGIANI; CLAAI; FLAI CGIL; FAI CISL; UILA UIL
E023	PANIFICAZIONE: Aziende artigiane ed industriali	31/01/2024	01/02/2024		Accordo economico	ASSIPAN; CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA; ASSOPANIFICATORI FIESA; CONFESERCENTI; FLAI CGIL; FAI CISL; UILA UIL
E023	PANIFICAZIONE: Aziende artigiane ed industriali	26/02/2024		31/07/2024	Accordo economico	ASSIPAN; CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia; UGL TERZIARIO (firma su tavolo separato)
E071	PESCA MARITTIMA: Industrie	19/01/2024	01/01/2024	31/12/2025	Accordo economico	FEDERPESCA; COLDIRETTI IMPRESA PESCA; FAI CISL; FLAI CGIL; UILA Pesca
F018	EDILI: P.M.I.	29/02/2024		30/06/2024	Accordo di rinnovo	CONFAPI ANIEM; FENEAL UIL; FILCA CISL; FILLEA CGIL
F051	LEGNO, ARREDAMENTO: Industrie	05/02/2024	01/01/2024	31/12/2025	Accordo economico	FEDERLEGNOARREDO; UGL COSTRUZIONI (stipula su tavolo separato)
F051	LEGNO, ARREDAMENTO: Industrie	30/01/2024	01/01/2024	31/12/2025	Accordo economico	FEDERLEGNOARREDO; FENEAL UIL; FILCA CISL; FILLEA CGIL
F060	Area LEGNO LAPIDEI: Artigiane	05/03/2024	01/01/2023	31/12/2026	Accordo di rinnovo	CNA Produzione; CNA Costruzioni; CONFARTIGIANATO Legno a Arredo; CONFARTIGIANATO Marmisti; CASARTIGIANI; CLAAI; FENEAL UIL; FILCA CISL; FILLEA CGIL
H008	Distribuzione Moderna Organizzata (DMO)	23/04/2024	01/04/2023	31/03/2027	Accordo di rinnovo	FEDERDISTRIBUZIONE; FILCAMS CGIL; FISASCAT CISL; UILTUCS UIL
H008	Distribuzione Moderna Organizzata (DMO)	23/04/2024	01/04/2023	31/03/2027	Accordo di rinnovo	FEDERDISTRIBUZIONE; UGL TERZIARIO (stipula su tavolo separato)
H011	COMMERCIO E SERVIZI	22/03/2024	01/04/2023	24/03/2027	Accordo di rinnovo	CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA; FILCAMS CGIL; FISASCAT CISL; UILTUCS UIL
H012	TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI (CONFESERCENTI)	22/03/2024	01/04/2023	31/03/2027	Accordo di rinnovo	CONFESERCENTI; FILCAMS CGIL; FISASCAT CISL; UILTUCS UIL

segue **INDICE DEGLI ACCORDI NAZIONALI ESAMINATI**

CODICE	DENOMINAZIONE	STIPULA	DECORRENZA	SCADENZA	TIPOLOGIA	CONTRAENTI
H012	TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI (CONFESERCENTI)	22/03/2024	01/04/2023	31/03/2027	Accordo di rinnovo	CONFESERCENTI; UGL TERZIARIO (firma su tavolo separato)
H016	COMMERCIO: Cooperative di Consumo	29/03/2024	01/04/2023	31/03/2027	Accordo di rinnovo	ANCC COOP; CONFCOOPERATIVE CONSUMO E UTENZA; AGCI AGRITAL; FILCAMS CGIL; FISASCAT CISL; UILTUCS UIL
H02P	TERZIARIO, COMMERCIO E SERVIZI: micro, piccole e medie imprese del settore (FEDERTERZIARIO-UGL)	25/01/2024			Accordo economico	FEDERTERZIARIO; UGL TERZIARIO
H05Y	PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO	12/06/2024	01/06/2024	31/12/2027	Accordo di rinnovo	FIPE CONFCOMMERCIO; UGL TERZIARIO (stipula su tavolo separato)
H05Y	PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO	05/06/2024	01/06/2024	31/12/2027	Accordo di rinnovo	FIPE; LEGACOOOP PRODUZIONE E SERVIZI; CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI; AGCI SERVIZI; CONFCOMMERCIO; FILCAMS CGIL; FISASCAT CISL; UILTUCS UIL
H442	STUDI Professionali	16/02/2024	01/03/2024	28/02/2027	Accordo di rinnovo	CONFPROFESSIONI; FILCAMS CGIL; FISASCAT CISL; UILTUCS UIL
H501	LAVORO DOMESTICO	08/01/2024	01/01/2024	31/12/2024	Accordo economico	FIDALDO; DOMINA; FILCAMS CGIL; FISASCAT CISL; UILTUCS UIL; FEDERCOLF
H515	PARRUCCHIERI: Artigiane	20/05/2024	01/01/2023	31/12/2026	Accordo di rinnovo	CONFARTIGIANATO Benessere Acconciatori; CONFARTIGIANATO Benessere Estetica; CNA Unione benessere e sanità; CASARTIGIANI; CLAAI; FILCAMS CGIL; FISASCAT CISL; UILTUCS UIL
HV17	VIGILANZA	16/02/2024	01/06/2023	31/12/2026	Accordo economico	ANIVP; ANIsicurezza; ASSIV; UNIV; LEGACOOOP PRODUZIONE E SERVIZI; AGCI SERVIZI; FILCAMS CGIL; FISASCAT CISL; UILTUCS UIL
HV40	AGENZIE SICUREZZA SUSSIDIARIA E ISTITUTI INVESTIGATIVI (SECURITY)	24/06/2024			Accordo economico	AISS; FEDERTERZIARIO; UGL SICUREZZA CIVILE
I100	LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE	19/03/2024	01/04/2024		Accordo economico	AITI; ASSOESPRESSI; ASSOLOGISTICA; FEDESPEDI; FEDIT; FISI; TRASPORTOUNITO FIAP; CONFETRA; ANITA; FAI; ASSOTIR; FEDERLOGISTICA; UNITAI; CONFTRASPORTO; FEDERTRASLOCHI; FIAP; CNA FITA; CONFARTIGIANATO TRASPORTI; SNA CASARTIGIANI; CLAAI; CONFCOOPERATIVE LAVORO
I396	MARITTIMI: navi minori fino a 500 tsl e navi veloci	04/01/2024	01/01/2024	31/12/2026	Accordo di rinnovo	AIATP; CISAL; FEDERMAR CISAL
I8A3	PILOTI di velivoli ad ala fissa (Protezione Civile, Servizio Antincendio Boschivo e Tutela Ambientale)	24/04/2024	09/02/2024	31/12/2024	Accordo economico	AEI CONFINDUSTRIA FEDERVARIE; FIT CISL; UIL TRASPORTI; UGL TRASPORTO AEREO; ANPAC
I8C2	ELICOTTERI: Trasporto non di linea, manutenzione e riparaz.	31/01/2024	01/02/2024		Accordo economico	AEI; FILT CGIL; FIT CISL; UIL TRASPORTI; UGL TRASPORTO AEREO; ANPAC
IC37	NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE: Imprese Artigiane	03/04/2024	01/01/2021	31/12/2023	Accordo economico	CNA Fita NCC Bus; CONFARTIGIANATO Auto-Bus Operator; SNA CASARTIGIANI; CLAAI; FILT CGIL; FIT CISL; UILTRASPORTI UIL
T021	SANITA': Dipendenti ANFFAS	23/04/2024	01/01/2023	31/12/2025	Accordo di rinnovo	Consorzio degli enti aderenti alla rete associativa di ANFFAS Nazionale - LA ROSA BLU; FP CGIL; CISL FP; UIL FPL
T090	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (ARIS)	24/01/2024	01/03/2024	30/06/2024	Accordo di rinnovo	ARIS; FP CGIL; CISL FP; UIL FPL; UGL SALUTE (stipula su tavolo separato)
T124	COOPERATIVE SETTORE SOCIO-SANITARIO, UMANITARIO,	29/02/2024	01/02/2024	31/12/2025	Accordo di rinnovo	UNICOOP; UGL Salute
T151	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: Cooperative	24/01/2024	01/01/2023	31/12/2025	Accordo di rinnovo	AGCI IMPRESE SOCIALI; CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETA'; LEGACOOOPSOCIALI; FP CGIL; FP CISL; FISASCAT CISL; UIL FPL; UILTUCS


IN SINTESI

Nel settore privato alla data del **30 giugno 2024** sono presenti nell'Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro del CNEL (di seguito "Archivio") **992 CCNL**, dei quali **423 non scaduti (43% del totale)**.

I CCNL non scaduti sono applicati dal **63% delle aziende** e riguardano il **55% dei lavoratori dipendenti**.

STATO CONTRATTI	n° CCNL dicembre 2023	n° CCNL giugno 2024	n° DIPENDENTI dicembre 2023	n° DIPENDENTI giugno 2024
NON SCADUTO	398	423	5.828.481	7.939.646
SCADUTO	573	569	8.564.606	6.443.387
TOTALE	971	992	14.393.087	14.383.033

- Figura 1. Stato contratti al 31.12.2023 e al 30.06.2024 -



- Figura 2. Stato contratti in valore percentuale al 31.12.2023 e al 30.06.2024 -

Nello specifico, con la tornata di negoziazione contrattuale del primo semestre dell'anno, sono stati depositati presso l'Archivio **22 accordi di rinnovo e 16 accordi economici** con un adeguamento della retribuzione che ha riguardato (secondo i dati UNIEMENS aggiornati al 2023 ed escludendo per mancata rilevazione i settori "Agricoltura" e "Lavoro Domestico") **750.506 aziende per un totale di 4.837.339 lavoratori dipendenti**.

TIPOLOGIA	N.
ACCORDO DI RINNOVO	22
ACCORDO ECONOMICO	16
TESTO DEFINITIVO	56
VERBALE INTEGRATIVO	27
TOTALE	121

- Figura 3. tipologia contratti al 30.06.2024 -

Nelle schede di sintesi di seguito riportate sono descritte in dettaglio le novità economiche e normative più importanti introdotte dal rinnovo degli accordi nazionali.

Uno sguardo qualitativo di insieme fa emergere una maggiore sensibilità delle parti e una maggiore frequenza nella contrattazione nazionale rispetto ai seguenti istituti.

1. **Previdenza integrativa o fondi pensione:** si tratta di forme pensionistiche supplementari e aggiuntive rispetto a quanto viene corrisposto dall'INPS o da altro ente previdenziale. L'ordinamento riconosce a tali forme agevolazioni e deducibilità fiscale sia per il lavoratore che per il datore di lavoro;
2. **Rapporti a tempo determinato:** la fattispecie del rapporto di lavoro a tempo determinato ha fatto registrare (come tipologia di assunzione) una frequenza maggiore rispetto al passato e una più estesa regolamentazione della disciplina, all'interno dei limiti imposti dalla legge;
3. **Genitorialità:** nell'ambito del potenziamento degli strumenti di **conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro**, sono evidenziate le risposte che la negoziazione ha prodotto circa gli orari e l'elasticità organizzativa rispetto al periodo di astensione obbligatoria e facoltativa. Fra gli strumenti orientati a realizzare una più effettiva di genere sul mercato del lavoro, la negoziazione sembra muoversi in anticipo rispetto alla disciplina legislativa;
4. **Pari opportunità e violenza di genere:** nonostante il consueto riferimento, presente negli accordi, al rinvio agli atti legislativi vigenti in materia, le clausole della contrattazione di livello nazionale, che essenzialmente demandavano la disciplina alla contrattazione aziendale, sembrano in questa fase dare al tema uno spazio di primo piano.

5. Nella contrattazione, oltre che nelle fasi delle trattative sui rinnovi in corso, fanno la comparsa le prime forme di regolazione dell'uso dell'**intelligenza artificiale** nelle aziende del settore.

Tavola di sintesi delle principali tematiche concordate nei rinnovi contrattuali del 1° semestre 2024.

Codice	Denominazione	Stipula	Previdenza Integrativa	Rapporti a termine	Genitorialità e Maternità	Pari opportunità e Violenza di genere	Classificazione del Personale	Formazione Professionale	Apprendistato	Orario e riposo aggiuntivo	Lavoro Agile	Tempo parziale	Malattia	Diritto allo studio	Sicurezza ambiente di lavoro	Intelligenza Artificiale	Lavoro Intermittente	Periodo di prova
A021	AGRICOLTURA: Impiegati	18/06/2024	*	*	*		*				*							
A051	AGRICOLTURA: Aziende in conto terzi	19/06/2024			*		*	*										*
B101	CONCIA: Industrie	07/03/2024	*			*					*	*	*		*			
E012	ALIMENTARISTI: Industrie	01/03/2024	*	*				*		*				*				
E015	ALIMENTARISTI: Artigiane	06/06/2024		*	*				*				*				*	
F018	EDILI: P.M.I.	29/02/2024	*					*	*						*			
F060	Area LEGNO LAPIDEI: Artigiane	05/03/2024		*	*	*												
H008	Distribuzione Moderna Organizzata (DMO)	23/04/2024	*	*	*	*	*	*	*			*						
H011	COMMERCIO E SERVIZI	22/03/2024	*	*	*	*	*	*				*				*		
H012	TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI (CONFESERCENTI)	22/03/2024	*	*		*	*				*							
H016	COMMERCIO: Cooperative di Consumo	29/03/2024	*		*	*							*					
H05Y	PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO...	05/06/2024	*		*	*	*											
H442	STUDI Professionali	16/02/2024	*	*	*		*		*		*			*		*		
H515	PARRUCCHIERI: Artigiane	20/05/2024		*		*	*		*									
I396	MARITTIMI: navi minori fino a 500 tsl e navi veloci	04/01/2024								*								
T021	SANITA': Dipendenti ANFFAS	23/04/2024		*		*				*		*						
T090	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (ARIS)	24/01/2024		*				*		*								
T124	COOPERATIVE SETTORE SOCIO-SANITARIO, UMANITARIO	29/02/2024	*															
T151	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: Cooperative	24/01/2024	*	*	*													

SCHEDA

AGRICOLTURA

CODICE CCNL: A021

SETTORE CONTRATTUALE: AGRICOLTURA

TITOLO: Verbale di accordo di rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli

FIRMATARI: CONFAGRICOLTURA; COLDIRETTI; CIA; CONFEDERDIA; FLAI CGIL; FAI CISL; UILA UIL.

DATA DI STIPULA: 18/06/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/01/2024

DATA DI SCADENZA: 31/12/2027

TIPO ACCORDO: Accordo di rinnovo

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: non disponibile

n° lavoratori dipendenti: non disponibile

n° province: non disponibile

Principali contenuti dell'accordo

Sul piano degli adeguamenti retributivi (art. 30) definiti rispetto all'andamento dell'inflazione sono definiti i nuovi minimi nazionali di stipendio mensile. Tali incrementi, definiti dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie professionali, sono articolati in due tranche con un aumento del 5% (a decorrere dal 1° aprile 2024) ed un successivo adeguamento del 1,9% con decorrenza dal 1° gennaio 2025. I suddetti importi sono da considerarsi "conglobati" in quanto definiti dalla somma tra i minimi tabellari, l'indennità di contingenza e l'EDR (elemento distinto della retribuzione spettante ai lavoratori a seguito del congelamento dell'indennità di contingenza del 1992).

Rispetto all'impianto classificatorio del personale (art. 17 - Classificazione del personale) sono introdotte le inedite figure professionali dei "biologi e fitopatologi responsabili sanitari dell'allevamento", degli "specialisti nei rapporti con le Amministrazioni" e del "social media manager".

Con l'art. 29 bis viene promossa (ai sensi del "Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile" stipulato tra Governo e Parti sociali il 7 dicembre 2021) l'esecuzione della prestazione

lavorativa denominata smart working e se ne evidenzia la necessità di monitoraggio dello strumento stesso.

In tema di *welfare* aziendale si segnalano:

- l'art. 26 (Congedi parentali) con l'introduzione di 8 ore complessive annue di permessi retribuiti a tutela della genitorialità per la malattia di figli minori di 8 anni;
- il permesso di tre giorni (art. 25) per grave infermità del coniuge, del convivente o di un parente entro il secondo grado;
- l'inserimento dell'assenza per malattia per i casi di patologie oncologiche e/o di "grandi interventi chirurgici";
- la maggiorazione, a carico del datore di lavoro, del contributo a favore del Fondo sanitario (art. 41) e del Fondo di previdenza complementare (art. 42).

Per quanto riguarda infine la costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato (art. 8) vengono specificate le situazioni definite e predeterminate che giustificano l'eventuale rinnovo o proroga del contratto a termine.

CODICE CCNL: A051

SETTORE CONTRATTUALE: AGRICOLTURA.

TITOLO: Verbale di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese che esercitano attività agro meccaniche (contoterzismo in agricoltura).

FIRMATARI: CAI AGROMEC; FAI CISL; FLAI CGIL; UILA UIL

DATA DI STIPULA: 19/06/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/01/2024

DATA DI SCADENZA: 31/12/2027

TIPO ACCORDO: Accordo di rinnovo

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: non disponibile

n° lavoratori dipendenti: non disponibile

n° province: non disponibile

Principali contenuti dell'accordo

Sul piano degli adeguamenti retributivi è concordato un aumento economico di 220 euro (riferibile al terzo livello e da riparametrare su tutti i livelli) erogabile secondo le seguenti quattro tranches:

- 80 euro dal 1° giugno 2024;

- 60 euro dal 1° giugno 2025;
- 40 euro dal 1° giugno 2026;
- 40 euro dal 1° giugno 2027.

Rispetto alle norme generali per la contrattazione collettiva l'efficacia economico normativa dell'accordo nazionale viene estesa per una durata quadriennale subentrando alla tradizionale vigenza triennale.

Con l'art. 7 viene ampliata in generale, ai fini dell'assunzione, la durata del periodo di prova.

Relativamente alla classificazione del personale (art.8) viene introdotto l'inedito profilo professionale dell'operatore addetto agli impianti energetici e la nuova figura dell'operaio addetto ai trattamenti fitosanitari.

Per quanto riguarda l'orario di lavoro (art. 10) si introduce la concessione di 12 ore annue di permesso retribuito ai fini di favorire la partecipazione dei lavoratori dipendenti a corsi di formazione professionale.

In tema di *welfare* vengono introdotte e disciplinate (art. 15-*bis*) 24 ore annue destinate ai congedi parentali e 5 giorni di permessi non retribuiti per assistenza alla prole. Sulla possibilità di richiedere da parte del lavoratore l'eventuale anticipazione sul trattamento di fine rapporto (art. 35) nei requisiti previsti per la relativa giustificata necessità vengono incluse le agevolazioni riguardanti la prima casa.

Il premio annuo collegato alla continuità professionale (art. 20-*bis*) viene esteso anche ai lavoratori con soli 5 anni di anzianità presso la stessa azienda.

Con l'art. 22, in tema di salute e sicurezza sul lavoro, viene ampliato il coinvolgimento degli RLS nella valutazione dei rischi (in particolar modo collegati all'inserimento di nuove tecnologie) e una loro maggiore implicazione nelle eventuali ispezioni operate dagli Organismi di Vigilanza.

Con accordo aggiuntivo tra le stesse parti firmatarie viene infine costituito un conto corrente bancario dedicato esclusivamente alla riscossione del contributo di assistenza contrattuale.

CHIMICI

CODICE CCNL: B011

SETTORE CONTRATTUALE: CHIMICI.

TITOLO: Intesa per il sostegno degli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL e il rafforzamento del ruolo delle relazioni industriali settoriali.

FIRMATARI: FEDERCHIMICA; FARMINDUSTRIA; FILCTEM CGIL; FEMCA CISL; UILTEC UIL

DATA DI STIPULA: 08/01/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/01/2024

DATA DI SCADENZA: non definita

TIPO ACCORDO: Accordo Economico

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 3.660

n° lavoratori dipendenti: 221.141 (di cui: F 80.101 M 141.040)

n° province: 108

Principali contenuti dell'accordo

Nell'ottica di un adeguamento dei cosiddetti trattamenti economici minimi (TEM) agli scostamenti tra inflazione prevista e quella reale, tenendo in considerazione i dati inflattivi (sia a consuntivo che previsionali) pubblicati da ISTAT, è concordato un aumento della retribuzione. Tale incremento, pari a 68 euro, è riferito alla categoria D1 quale valore medio della retribuzione mensile rispetto ai profili professionali esistenti. L'aumento retributivo (che si configura come anticipazione nell'ambito dei valori economici oggetto del successivo rinnovo contrattuale) assorbirà parte degli importi previsti dall'EDR ed è quindi periodizzato in due tranches al 1° gennaio e al 1° luglio 2024. Sono quindi pubblicate le tabelle retributive per ciascuno degli specifici sottosettori produttivi.

CODICE CCNL: B101

SETTORE CONTRATTUALE: CHIMICI

TITOLO: Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti delle aziende conciarie.

FIRMATARI: UNIC; FILCTEM CGIL; FEMCA CISL; UILTEC UIL

DATA DI STIPULA: 07/03/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/07/2023

DATA DI SCADENZA: 30/06/2026

TIPO ACCORDO: Accordo di rinnovo

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 897

n° lavoratori dipendenti: 19.435 (di cui: F 5.985 M 13.451)

n° province: 49

Principali contenuti dell'accordo

L'aumento della retribuzione economica concordata tra le parti firmatarie è pari a 191,0 euro; per tale importo (riferito al livello D2) l'erogazione è prevista in tre tranches:

- euro 96,0 dal 1° marzo 2024;
- euro 55,0 dal 1° gennaio 2025;
- euro 40,0 dal 1° gennaio 2026.

Rispetto alle diverse tipologie di rapporto di lavoro viene concordato quanto di seguito riportato:

- all'art. 6 dell'accordo si recepiscono, a livello aziendale, i principi fissati nel quadro regolatorio del "Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile" del 7 dicembre 2021;
- all'art. 21 si limitano i termini di durata relativi al periodo di prova per il tempo determinato e vengono individuate le specifiche esigenze che giustificano l'assunzione a termine;
- con l'art. 24 (Contratto di lavoro a tempo parziale) con riferimento alle leggi vigenti in materia si fissano le cosiddette "clausole elastiche" che disciplinano il limite di massima variabilità della prestazione lavorativa sia nel senso della sua collocazione temporale che nel senso della sua durata (il cui limite massimo è quello dell'orario a tempo pieno). Tali clausole (attivate dal datore di lavoro con preavviso di 2 giorni) prevedono a titolo di compensazione una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria globale di fatto.

In tema di assistenza integrativa (art. 57) al fine di elevare il livello delle prestazioni sanitarie viene fissato un aumento del contributo mensile (da 12 a 15 euro) per il Fondo di assistenza "Sanimoda" con decorrenza 1° aprile 2026. Tramite il Fondo stesso verrà quindi attivata un'assicurazione per la non autosufficienza dal 1° gennaio dello stesso anno.

Con riferimento alla materia dei permessi e dei congedi, all'art. 58 del CCNL si definisce il diritto alla fruizione di permessi retribuiti per i lavoratori donatori di midollo osseo e se ne estende la concessione per tutto il periodo necessario agli accertamenti, al prelievo e al ripristino dello stato di salute. Per le donne vittime di violenza di genere si recepisce il diritto all'astensione dal lavoro (art. 24 del decreto legislativo n. 80/2015) riconoscendo i tre mesi retribuiti secondo la normativa vigente e prolungandone la durata fino ad un massimo di 1 mese con retribuzione a carico dell'azienda.

Rispetto a malattia e infortunio non sul lavoro (art. 60) si disciplina la materia del periodo di comporto per i casi di malattie invalidanti e/o inabilitanti di lunga durata che comportino una effettiva limitazione alla partecipazione del lavoratore alla vita professionale. Tali periodi di conservazione del posto di lavoro durante l'assenza sono definiti, rispetto all'anzianità di servizio, secondo i seguenti termini:

- mesi 8 con anzianità fino a 3 anni;
- mesi 10 con anzianità fino a 6 anni;
- mesi 12 con anzianità oltre i 6 anni.

Per la malattia invalidante è quindi poi definita (sempre sulla base dell'anzianità di servizio) la riduzione in percentuale della retribuzione durante il periodo di assenza.

In tema di salute, sicurezza e ambiente (art. 88) viene definito un monte ore annuo di permessi retribuiti per i componenti della RLSSA (per l'espletazione e lo svolgimento delle attribuzioni contrattualmente previste) secondo la seguente ripartizione:

- 24 ore annue per le imprese sino a 5 dipendenti;
- 48 ore annue per le imprese da 6 a 15 lavoratori;
- 72 ore annue per le aziende oltre i 15 lavoratori.

Sul tema delle iniziative di solidarietà collettiva tra i dipendenti di una stessa azienda vengono infine definite le linee guida per l'attivazione della "banca ore solidale".

MECCANICI

CODICE CCNL: C016

SETTORE CONTRATTUALE: MECCANICI

TITOLO: Verbale di incontro per l'adeguamento dei minimi tabellari

FIRMATARI: LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI; CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI; AGCI PRODUZIONE E LAVORO; FIM CISL; FIOM CGIL; UILM UIL

DATA DI STIPULA: 17/06/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/06/2024

DATA DI SCADENZA: non definita

TIPO ACCORDO: Accordo economico

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 947

n° lavoratori dipendenti: 12.985 (di cui: F 1.975 M 11.010)

n° province: 103

Principali contenuti dell'accordo

Ai fini di un adeguamento ai dati IPCA pubblicati dall'ISTAT è stabilito un incremento retributivo con decorrenza dal 1° giugno 2024. La ridefinizione degli importi dei minimi tabellari risulta quindi pari a 2.130,56 euro riferibili al livello retributivo "mediano" denominato C3. Sempre sulla base dei valori IPCA sul cosiddetto costo della vita, sono stati quindi concordati i nuovi importi relativi all'indennità di trasferta forfettaria (49,68 euro per la trasferta intera) e quelli relativi all'indennità di reperibilità che, che sempre a livello indicativo, fissano il compenso settimanale (di sei giorni) a 44,54 euro. Sono quindi pubblicate le tabelle secondo le specifiche modalità di fruizione (compenso giornaliero, settimanale, di livello, con festivo ecc.).

ALIMENTARISTI

CODICE CCNL: E012

SETTORE CONTRATTUALE: ALIMENTARISTI

TITOLO: Verbale di accordo per il rinnovo del CCNL 31 luglio 2020 per l'industria alimentare

FIRMATARI: ANCIT; ANICAV; ASSALZOO; ASSICA; ASSITOL; ASSOBIIBE; ASSOBIIRRA; ASSOCARNI; ASSOLATTE; FEDERVINI; ITALMOPA; MINERACQUA; UNAITALIA; UNIONE ITALIANA FOOD - UNIONFOOD; UNIONZUCCHERO; FAI CISL; FLAI CGIL; UILA UIL

DATA DI STIPULA: 01/03/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/12/2023

DATA DI SCADENZA: 30/11/2027

TIPO ACCORDO: Accordo di rinnovo

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 7.197

n° lavoratori dipendenti: 214.170 (di cui: F 73.249 M 140.921)

n° province: 108

Principali contenuti dell'accordo

I nuovi minimi tabellari vigenti (Art.51) per il quinquennio 2023-2027 sono i seguenti:

Livello	Minimi dal 01/12/2023	Minimi dal 01/09/2024	Minimi dal 01/01/2025	Minimi dal 01/01/2026	Minimi dal 01/01/2027
1S	2.510,63 €	2.569,39 €	2.670,12 €	2.770,85 €	2.836,32 €
1	2.183,13 €	2.234,22 €	2.321,81 €	2.409,40 €	2.466,34 €
2	1.801,12 €	1.843,27 €	1.915,53 €	1.987,80 €	2.034,77 €
3A	1.582,79 €	1.619,83 €	1.683,34 €	1.746,84 €	1.788,12 €
3	1.419,08 €	1.452,29 €	1.509,22 €	1.566,16 €	1.603,17 €
4	1.309,89 €	1.340,55 €	1.393,10 €	1.445,65 €	1.479,82 €

5	1.200,76 €	1.228,86 €	1.277,04 €	1.325,21 €	1.356,52 €
6	1.091,60 €	1.117,15 €	1.160,94 €	1.204,74 €	1.233,20 €
Viaggiatori o piazzisti livello I	1.801,12 €	1.843,27 €	1.915,53 €	1.987,80 €	2.034,77 €
Viaggiatori o piazzisti livello II	1.419,08 €	1.452,29 €	1.509,22 €	1.566,16 €	1.603,17 €

Sempre sul piano degli adeguamenti retributivi viene programmato, con riferimento al quadriennio dicembre 2027 - novembre 2031, un aumento pari a 24.41 euro per ogni 1% di incremento retributivo sottoscritto in sede di rinnovo.

Infine, è concordato un trattamento economico per mancata contrattazione di 2° livello (Art. 51 bis) che prevede l'erogazione (dal 1° gennaio 2027) delle seguenti indennità:

Livello	Trattamento economico per mancata contrattazione di 2° livello
1S	75,55 €
1	65,69 €
2	54,20 €
3A	47,63 €
3	42,70 €
4	39,42 €
5	36,13 €
6	32,85 €

In tema di formazione lavoro (art. 3) viene concordata la possibilità di concedere, al lavoratore che ne fa richiesta, specifici permessi retribuiti (fino ad un massimo di 40 ore) per la frequentazione di corsi di specializzazione in materia di competenze difficilmente reperibili sul mercato e/o di competenze riferibili all'attività aziendale. A fronte di tale ipotesi il lavoratore si impegna alla permanenza nell'azienda stessa per un periodo di due anni conseguenti il termine del corso.

Con l'art. 18 si disciplinano alcuni aspetti dell'assunzione a tempo determinato. Si specificano le condizioni alle quali tale rapporto di lavoro può avere durata anche superiore

ai 12 mesi anche se comunque non eccedente i 24 mesi e se ne rinvia l'ulteriore definizione delle fattispecie alla contrattazione aziendale. Viene inoltre concordato che il limite percentuale delle assunzioni a termine debba essere calcolato sul totale dei dipendenti a tempo determinato in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno di assunzione.

Per quanta riguarda l'orario di lavoro (art. 30) viene riconosciuto (dal 1° gennaio 2027) un aumento del monte ore annuo di riduzione dell'orario stesso ovvero 4 ore di riposo aggiuntivo ai riposi individuali già in precedenza concordati. Per i lavoratori con riposo a scorrimento che prestano la loro attività su 18 turni settimanali e per quelli a ciclo continuo con 21 turni settimanali è inoltre prevista una ulteriore riduzione di 4 ore (dal 1° gennaio 2026) e di altre 4 ore (dal 1° gennaio 2027).

Rispetto al diritto allo studio (art. 45) vengono introdotte particolari facilitazioni (permessi retribuiti, turni agevolati, esoneri dal lavoro straordinario) ai lavoratori iscritti ai corsi riferibili al Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (QEQ) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008.

Con l'art. 72 in tema di licenziamento e dimissioni sono stati aggiornati i termini di preavviso con un loro prolungamento dei tempi precedentemente concordati e sempre sulla base della cosiddetta anzianità di servizio.

Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto (art. 73) sono state incluse nella composizione del suo calcolo le due nuove voci "incremento aggiuntivo della retribuzione" (IAR) e "elemento distinto della retribuzione" (EDR).

In materia di previdenza complementare volontaria (art. 74) e di assistenza sanitaria integrativa (art. 74-*quater*) sono stati infine aggiornate le diverse contribuzioni (aziendali, a carico dei lavoratori e volontarie) al Fondo Alifond, al Fondo Fasa e all'ente bilaterale EBS.

CODICE CCNL: E015

SETTORE CONTRATTUALE: ALIMENTARISTI

TITOLO: CCNL Area Alimentazione-Panificazione del 6 dicembre 2021 - Verbale di Accordo Economico per le imprese non artigiane del settore Alimentare che occupano fino a 15 dipendenti (Parte II del CCNL)

FIRMATARI: CNA Agroalimentare; CONFARTIGIANATO Alimentazione; CASARTIGIANI; CLAAI; FLAI CGIL; FAI CISL; UILA UIL

DATA DI STIPULA: 15/03/2024

DATA DI DECORRENZA:

DATA DI SCADENZA:

TIPO ACCORDO: Accordo economico

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 28.418

n° lavoratori dipendenti: 120.762 (di cui: F 62.330 M 58.432)

n° province: 108

Principali contenuti dell'accordo

In considerazione dell'avvenuta scadenza (in data 31 dicembre 2022) del previgente CCNL, si concorda (esclusivamente per le imprese non artigiane del settore Alimentare e a titolo di acconto sui futuri incrementi contrattuali) i seguenti adeguamenti degli importi minimi con le loro relative scadenze:

- 20,87 euro (marzo 2024)
- 45 ,0 euro (maggio 2024)
- 65,0 euro (luglio 2024)
- 35,0 euro (novembre 2024)

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale viene quindi stabilita la corresponsione forfettaria di *una tantum* pari all'importo di 200 euro lordi erogata in due soluzioni per i mesi di aprile e settembre 2024. Una quota pari al 70% dell'*una tantum* è infine fissata anche a favore degli apprendisti.

Si dà quindi conto della verifica effettuata tra le Parti circa l'ex art. 59-*bis* (riguardante la disciplina del lavoro intermittente) e se me conferma l'esito positivo ovvero la vigenza in materia di quanto già in precedenza sottoscritto.

CODICE CCNL: E015

SETTORE CONTRATTUALE: ALIMENTARISTI

TITOLO: Ipotesi si accordo per il rinnovo del CCNL Area Alimentazione-Panificazione

FIRMATARI: CONFARTIGIANATO Alimentazione; CNA Agroalimentare; CASARTIGIANI; CLAAI; FLAI CGIL; FAI CISL; UILA UIL

DATA DI STIPULA: 06/06/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/01/2023

DATA DI SCADENZA: 24/12/2026

TIPO ACCORDO: Accordo di rinnovo

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 28.418

n° lavoratori dipendenti: 120.762 (di cui: F 62.330 M 58.432)

n° province: 108

Principali contenuti dell'accordo

L'accordo si suddivide in una Parte I (relativa alle imprese artigiane e alle piccole e medie imprese del settore Alimentare e della Panificazione) e in una Parte II che invece è dedicata alle imprese non artigiane (quindi industriali) del settore Alimentare con dimensione fino a 15 dipendenti.

Parte Prima

Sul piano degli aggiornamenti retributivi i nuovi minimi salariali concordati sono i seguenti:

Settore Panificazione imprese artigiane - Incremento a regime			
Livelli	Minimi al 1° marzo 2024	Incremento a regime	Minimi al 1° aprile 2026
A1s	1.889,96	227,41	2.117,37
A1	1.757,02	211,41	1.968,43
A2	1.645,54	198,00	1.843,54
A3	1.506,79	181,30	1.688,09
A4	1.427,60	171,77	1.599,37
B1	1.850,39	222,65	2.073,04
B2	1.520,17	182,91	1.703,08
B3s	1.479,47	178,01	1.657,48
B3	1.431,21	172,22	1.603,43
B4	1.357,35	163,32	1.520,67

Settore Alimentaristi imprese artigiane - Incremento a regime			
Livelli	Minimi al 1° marzo 2024	Incremento a regime	Minimi al 1° aprile 2026
1s	2.237,60	268,96	2.506,56
1	2.009,01	241,47	2.250,48
2	1.839,16	221,06	2.060,22
3A	1.713,85	206,00	1.919,85
3	1.621,06	194,84	1.815,90

4	1.554,94	186,90	1.741,84
5	1.483,14	178,27	1.661,41
6	1.387,62	166,79	1.554,41

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo viene corrisposto un importo forfettario *una tantum* pari ad euro 160 lordi, suddiviso in due rateazioni: la prima (pari ad euro 80) con decorrenza giugno 2024 e la seconda (pari ad euro 80) al mese di settembre 2024. Tale *una tantum* (nella misura ridotta al 70%) è prevista anche per gli apprendisti con le medesime decorrenze.

Rispetto al trattamento in caso di malattia ed infortunio (art. 46) il periodo di comporto (per i soli lavoratori con disabilità certificata ai sensi della legge n.68/99) è elevato di ulteriori 90 giorni.

Per quanto riguarda il welfare aziendale in tema di genitorialità (art. 44) sono concordati alla lavoratrice madre e, in alternativa, al lavoratore padre, permessi retribuiti fino ad un massimo di 8 ore per l'inserimento all'asilo nido o alla scuola di infanzia dei propri figli.

In tema di costituzione del rapporto di lavoro all'art. 58 è previsto per l'apprendistato professionalizzante il diritto allo scatto di anzianità con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti e il relativo importo è fissato per 10 euro (non rapportato alla percentuale di progressione retributiva).

Rispetto al contratto a tempo determinato (art. 38) è fissata una durata complessiva massima del termine non superiore a trentasei mesi con i seguenti limiti quantitativi delle quote di assunzione:

- imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo gli apprendisti; 3 lavoratori;
- imprese con più di 5 dipendenti, 1 lavoratore ogni 2 dipendenti in forza.

Con l'art. 59 bis infine è stato concordato che il ricorso all'istituto del lavoro intermittente, deve essere limitato all'assunzione di quei lavoratori che si occupano esclusivamente della presa in carico e della consegna dei prodotti presso il consumatore finale e che la relativa indennità mensile di disponibilità è fissata al 30% della retribuzione ed è esclusa dal computo di ogni istituto legale o contrattuale.

Parte Seconda

Sul piano degli aggiornamenti retributivi i nuovi minimi salariali concordati sono i seguenti:

Settore Alimentaristi imprese non artigiane - Incremento a regime			
Livelli	Minimi al 29 febbraio 2024	Incremento a regime	Minimi al 1° gennaio 2026
1	2.442,01	479,93	2.921,94

2	2.123,48	417,32	2.540,80
3	1.751,89	344,29	2.096,18
4	1.539,54	302,56	1.842,10
5	1.380,28	271,25	1.651,53
6	1.274,09	250,39	1.524,48
7	1.167,93	229,54	1.397,47
8	1.061,77	208,68	1.270,45

Anche in questa Parte II è prevista l'erogazione di un *una tantum* in due soluzioni: la prima rata pari a 100 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024, la seconda (di pari importo) per il mese di settembre dello stesso anno. Sempre in tema di trattamento economico è poi stabilita l'erogazione di un Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali (AFAC) che a regime sarà pari a 65 euro mensili (al livello C) per i soli dipendenti da imprese che lavorano in attività di ristorazione; tale importo è corrisposto dal 1° giugno 2024.

Con l'art. 21 è per il lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro è riconosciuto il diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell'anzianità per i seguenti periodi:

- anzianità fino a 5 anni compiuti: 186 giorni di calendario;
- anzianità oltre 5 anni: 365 giorni di calendario.

Rispetto ai contratti a tempo determinato vengono poi con l'art. 12 fissati dei limiti quantitativi per l'assunzione a termine secondo le seguenti modalità:

- massimo tre lavoratori per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti;
- limite del 25% per le imprese con più di 5 dipendenti.

E, sempre per i rapporti a tempo determinato, viene quindi recepito, nelle more della legislazione vigente, la durata dimezzata del periodo di prova ordinario.

Circa l'orario di lavoro con l'art. 19 viene riconosciuto ai soli turnisti una maggiorazione del monte annuo di riduzione (ROL) con ulteriori 8 ore a far data dal 1° giugno 2024 mentre, a partire dal 1° gennaio 2027, ulteriori 4 ore (fermo restando l'orario contrattuale di 40 ore settimanali) saranno corrisposte anche ai lavoratori giornalieri.

In tema di welfare è fissato dall'art. 14-ter (congedi parentali) un periodo massimo di astensione dal lavoro non superiore ai 12 mesi per i genitori con bambini di età inferiore ai 12 anni e all'art. 22 sono introdotte facilitazioni particolari per i lavoratori studenti rispetto a turni di lavoro che agevolino la frequenza e la preparazione agli esami.

CODICE CCNL: E023

SETTORE CONTRATTUALE: ALIMENTARISTI

TITOLO: Verbale di accordo relativo al CCNL per il personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari

FIRMATARI: ASSIPAN; CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA; ASSOPANIFICATORI FIESA; CONFESERCENTI; FLAI CGIL; FAI CISL; UILA UIL

DATA DI STIPULA: 31/01/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/02/2024

DATA DI SCADENZA: non indicata

TIPO ACCORDO: Accordo economico

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 8.517

n° lavoratori dipendenti: 42.116 (di cui: F 20.680 M 21.437)

n° province: 108

Principali contenuti dell'accordo

Il verbale di accordo è sottoscritto nell'ambito del percorso di rinnovo del CCNL e stabilisce a partire dal 1° febbraio 2024 una somma a titolo di tranches di aumento sul futuro rinnovo per il personale inquadrato in specifici livelli nei panifici artigianali e nei panifici industriali. Si riportano le tabelle retributive che decorrono da tale data.

Le parti dichiarano la volontà di addivenire alla sottoscrizione di un Accordo sulla *governance* della Bilateralità finalizzato all'aggiornamento degli statuti e dei regolamenti degli organismi bilaterali previsti dal CCNL e alla ricomposizione dei relativi organi di governo.

CODICE CCNL: E023

SETTORE CONTRATTUALE: ALIMENTARISTI

TITOLO: Protocollo straordinario per il settore della panificazione

FIRMATARI: ASSIPAN; CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia; UGL TERZIARIO (firma su tavolo separato)

DATA DI STIPULA: 26/02/2024

DATA DI DECORRENZA: non indicato

DATA DI SCADENZA: 31/07/2024

TIPO ACCORDO: Accordo economico

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 8.517

n° lavoratori dipendenti: 42.116 (di cui: F 20.680 M 21.437)

n° province: 108

Principali contenuti dell'accordo

Il 13 gennaio 2023, contestualmente al rinnovo del CCNL, le parti hanno sottoscritto il Protocollo straordinario per il settore della panificazione, in cui è stata individuata una specifica disciplina sulle maggiorazioni. Poiché il CCNL non è stato rinnovato entro il 31 gennaio 2024, le parti concordano che i trattamenti in scadenza in tale data saranno prorogati fino al 31 luglio 2024.

CODICE CCNL: E071

SETTORE CONTRATTUALE: ALIMENTARISTI

TITOLO: Verbale di accordo per la tutela del potere di acquisto delle retribuzioni

FIRMATARI: FEDERPESCA; COLDIRETTI IMPRESA PESCA; FAI CISL; FLAI CGIL; UILA Pesca

DATA DI STIPULA: 19/01/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/01/2024

DATA DI SCADENZA: 31/12/2025

TIPO ACCORDO: Accordo economico

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 2.087

n° lavoratori dipendenti: 10.013 (di cui: F 241 M 9.772)

n° province: 64

Principali contenuti dell'accordo

Le parti, al fine di tutelare il potere di acquisto delle retribuzioni, hanno convenuto di riconoscere quale recupero del differenziale per il biennio 2022-2023, un incremento del 5% da applicare al Minimo Monetario Garantito in due tranche del 2,5% a partire dal 1° gennaio 2024 e dal 1° gennaio 2025. Sono allegate le tabelle retributive per qualifica.

EDILIZIA, LEGNO E ARREDAMENTO

CODICE CCNL: F018

SETTORE CONTRATTUALE: EDILIZIA, LEGNO E ARREDAMENTO

TITOLO: Verbali di accordo per il rinnovo della parte normativa del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini

FIRMATARI: CONFAPI ANIEM; FENEAL UIL; FILCA CISL; FILLEA CGIL

DATA DI STIPULA: 29/02/2024

DATA DI DECORRENZA: non indicata

DATA DI SCADENZA: 30/06/2024

TIPO ACCORDO: Accordo di rinnovo

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 14.163

n° lavoratori dipendenti: 71.916 (di cui: F 5.027 M 66.888)

n° province: 108

Principali contenuti dell'accordo

Le parti sottoscrivono nel medesimo giorno otto verbali di accordo che rinnovano alcuni aspetti della parte normativa del CCNL.

Nel primo verbale di accordo le parti concordano la costituzione e il regolamento del fondo territoriale per la qualificazione del settore formazione e per l'incremento delle competenze dei lavoratori. Il regolamento descrive le caratteristiche delle prestazioni erogabili dal fondo, i requisiti e i criteri per l'accesso e le modalità di erogazione e decorrenza.

Nel secondo verbale di accordo le parti aggiornano il campo di applicazione del CCNL.

Nel terzo verbale di accordo le parti concordano il regolamento nazionale per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante. Il regolamento prevede norme in merito a: età dell'apprendista, periodo di prova, forma e contenuto del contratto, apprendistato presso aziende diverse, durata del contratto, retribuzione, inquadramento, apprendistato professionalizzante specialistico, piano formativo individuale, formazione dell'apprendista, tutore o referente aziendale, attribuzione e registrazione della qualifica, disciplina del recesso, computo dei periodi di sospensione.

Nel quarto verbale di accordo le parti concordano alcune modifiche del Fondo prepensionamento che hanno carattere sperimentale e che sono in vigore dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2026.

Nel quinto verbale di accordo le parti concordano alcune modifiche nel calcolo dei parametri a livello aziendale utili ai fini della fiscalizzazione di vantaggio prevista dalla vigente normativa riconosciuta per incrementi di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione.

Nel sesto verbale di accordo le parti concordano le modalità di utilizzo delle risorse accantonate nel Fondo Prepensionamento presso le Casse edili / Edilcasse territoriali e nazionale.

Nel settimo verbale di accordo le parti concordano che Formedil – Ento formazione unificato formazione e sicurezza presenterà un catalogo formativo nazionale rivolto ai fabbisogni formativi delle imprese, con particolare attenzione al green building, rischio sismico, bioedilizia, risparmio energetico, recupero, manutenzione, digitalizzazione. Le parti ribadiscono l'importanza della Borsa lavoro edile nazionale (Blen,it) e si impegnano a definire specifiche linee guida che saranno allegate al CCNL. Infine, vengono introdotte modifiche in materia di salute e sicurezza, sorveglianza sanitaria e carta d'identità professionale edile (CIPE).

Nell'ottavo verbale di accordo le parti prevedono l'assoluta equivalenza delle tutele economiche e normative tra il presente CCNL e gli altri CCNL del settore sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale indicati dalle stazioni appaltanti nei bandi e negli inviti.

Codice CCNL: F051

SETTORE CONTRATTUALE: F - EDILIZIA, LEGNO E ARREDAMENTO

TITOLO: Verbale di Accordo per l'incremento retributivo previsto dal 1° gennaio 2024 dal CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali

FIRMATARI: FEDERLEGNOARREDO; FENEAL UIL; FILCA CISL; FILLEA CGIL; (UGL COSTRUZIONI stipula su tavolo separato in data 05/02/2024)

DATA DI STIPULA: 30/01/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/01/2024

DATA DI SCADENZA: 31/12/2025

TIPO ACCORDO: Accordo economico

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 5.668

n° lavoratori dipendenti: 114.078 (di cui: F 26.950 M 87.128)

n° province: 108

Principali contenuti dell'accordo

In applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025, le parti firmatarie hanno definito l'incremento dei minimi retributivi a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Codice CCNL: F060

SETTORE CONTRATTUALE: F - EDILIZIA, LEGNO E ARREDAMENTO

TITOLO: Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei

FIRMATARI: CNA Produzione; CNA Costruzioni; CONFARTIGIANATO Legno e Arredo; CONFARTIGIANATO Marmisti; CASARTIGIANI; CLAAI; FENEAL UIL; FILCA CISL; FILLEA CGIL

DATA DI STIPULA: 05/03/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/01/2023

DATA DI SCADENZA: 31/12/2026

TIPO ACCORDO: Accordo di rinnovo

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 17.155

n° lavoratori dipendenti: 75.784 (di cui: F 16.396 M 59.388)

n° province: 108

Principali contenuti dell'accordo

Sono ampliate le causali per il ricorso al tempo determinato ai sensi degli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 81/2015 novellati dalla legge 3 luglio 2003 n. 8 (art. 54).

Viene istituita una commissione per l'aggiornamento della classificazione del personale e per l'aggiornamento dell'apprendistato composta da un componente per ogni organizzazione firmataria.

Viene introdotto una nuova tipologia di congedo per le donne vittime violenza inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali comunali e da centri antiviolenza alle quali è riconosciuto il diritto a un congedo retribuito non superiore a tre mesi godibile entro tre anni ex art. 24 del decreto legislativo n. 80/2015. Il CCNL stabilisce ulteriori due mesi di aspettativa retribuita. I firmatari del CCNL invitato gli enti territoriali bilaterali dell'artigianato a valutare prestazioni aggiuntive. Il CCNL riconosce alle lavoratrici il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro in part – time (e la sua ri-trasformazione a tempo pieno) e il diritto al trasferimento di sede, compatibilmente con le disponibilità in organico e le esigenze organizzative aziendali.

Viene introdotto l'obbligo per le aziende di dare evidenza in busta paga della quota di versamento alla bilateralità e all'assistenza sanitaria integrativa.

I periodi di congedo per gravidanza e puerperio sono utili ai fini dell'anzianità di servizio (art. 51).

Ai lavoratori che usufruiscono di congedi è riconosciuta la priorità all'accesso del part time reversibile (art. 53).

A partire dal 1° gennaio 2025 viene riconosciuto agli apprendisti il diritto agli scatti di anzianità con le stesse modalità dei lavoratori qualificati (art. 54).

Nell'art. 45 vengono definiti gli aumenti periodici di anzianità per mansione e livello che scatteranno dal 1° gennaio 2025 sia per il settore legno, arredamento e mobili sia per il settore escavazione e materiali lapidei.

Agli artt. 91 e 99 sono indicati i tempi di preavviso per il licenziamento per mancanze e dimissioni di operai del settore legno e arredo mobili e del settore escavazione e lapidei.

All'art. 44 le parti concordano i nuovi livelli del salario minimo contrattuale (aumenti retributivi e *una tantum*) per settori e livelli da erogarsi in quattro tranches secondo alcune date indicate.

TERZIARIO E SERVIZI

CODICE CCNL: H008

SETTORE CONTRATTUALE: TERZIARIO E SERVIZI

TITOLO: Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO)

FIRMATARI: FEDERDISTRIBUZIONE; FILCAMS CGIL; FISASCAT CISL; UILTUCS UIL; UGL TERZIARIO (stipula su tavolo separato)

DATA DI STIPULA: 23/04/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/04/2023

DATA DI SCADENZA: 31/03/2027

TIPO ACCORDO: accordo di rinnovo

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 184

n° lavoratori dipendenti: 206.730 (di cui: F 124.948 M 81.783)

n° province: 108

Principali contenuti dell'accordo

Nell'ambito delle procedure per il rinnovo (art. 4), in assenza di accordo - dopo un periodo di sei mesi dalla data di scadenza del CCNL, oppure dopo sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL - il CCNL prevede la corresponsione ai dipendenti di un elemento provvisorio della retribuzione (c. d. indennità di vacanza contrattuale) per 14 mensilità. L'importo sarà pari al 30% dell'IPCA al netto degli energetici importati, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Al protrarsi della situazione potranno essere riconosciuti nuovi importi a titolo di indennità di vacanza contrattuale. Gli importi erogati potranno essere assorbiti esclusivamente da somme concesse in acconto o anticipazioni su futuri aumenti contrattuali, successivamente al 31 marzo 2027.

Sul piano normativo viene concordato di dare piena attuazione alla normativa vigente in materia di pari opportunità, diffondendo e promuovendo iniziative volte a ridurre il divario di genere, a sostenere le donne vittime di violenza di genere, nonché le persone discriminate in base al sesso e all'orientamento sessuale. La Commissione Paritetica Nazionale "Pari

Opportunità e Dialogo Sociale” viene incaricata di individuare e sostenere percorsi che garantiscano buone pratiche e/o iniziative concrete al fine dell’eliminazione della violenza di genere nei luoghi di lavoro (art. 15). Con il nuovo art. 15 bis vengono, inoltre, introdotti e disciplinati i congedi per le donne vittime di violenza di genere.

Viene stabilito che il contributo per il finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale (E.Bi.Di.M.) venga versato per 14 mensilità (art. 18).

A decorrere dal 01/04/2025 il contributo obbligatorio a favore del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa (art. 19) è incrementato di euro 3,00 mensili, a carico del datore di lavoro.

Per quanto riguarda la Cassa Assistenza Sanitaria Quadri (art. 20), il contributo obbligatorio annuo a carico del datore di lavoro è incrementato di euro 20,00 a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori euro 20,00 dal 1° gennaio 2026.

Viene introdotto il nuovo art. 61 bis per la regolamentazione dell’apprendistato di primo e di terzo livello.

Nell’art. 63 bis vengono individuate le causali di assunzione con contratto a tempo determinato.

L’art. 63 ter contempla le ipotesi di stagionalità in località turistiche per la gestione dei picchi di lavoro in determinati periodi dell’anno attraverso contratti a tempo determinato non soggetti a limitazioni.

Per quanto riguarda il rapporto a tempo parziale (art. 73), vengono aumentate da 16 a 18 le ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale in aziende fino a 30 dipendenti; da 18 a 20 le ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale in aziende con più di 30 dipendenti. Variano, di conseguenza, anche i corrispondenti monte ore mensili e annuali. Sono inoltre previsti contratti di assunzione a tempo parziale per le giornate di sabato e domenica dedicati a studenti, lavoratori occupati a tempo parziale presso un altro datore di lavoro e giovani fino a 25 anni di età.

È stata elevata da almeno 120 euro ad almeno 155 euro non cumulabili – da corrispondere in quote mensili, a decorrere dal 1° gennaio 2025 – l’indennità annuale alternativa alle maggiorazioni previste a fronte dell’applicazione di clausole elastiche del part-time (art. 86).

La classificazione del personale (art. 99) è stata aggiornata con l’introduzione dei nuovi profili professionali di settore. Nell’ambito della revisione del sistema di classificazione, al fine del suo aggiornamento in relazione all’evoluzione complessiva dei profili professionali del settore, all’art. 99 bis viene istituita la Commissione paritetica “Classificazione”.

Per contribuire alla crescita professionale dei lavoratori viene istituita una Commissione con il compito di valorizzare la formazione e individuare gli strumenti idonei all’acquisizione di maggiori conoscenze e competenze professionali. (art. 154 bis).

Vengono rafforzate le misure di conciliazione vita-lavoro prevedendo migliori condizioni nell'ambito del congedo parentale (art. 181).

Dal punto di vista economico, è previsto un aumento a regime di 240 euro al IV livello e, a copertura del periodo di carenza contrattuale, la corresponsione di una *una tantum* di 350 euro (sempre in riferimento al IV livello), suddivisa in due tranches di uguale importo a luglio 2024 e luglio 2025.

CODICE CCNL: H011

SETTORE CONTRATTUALE: TERZIARIO E SERVIZI

TITOLO: Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi

FIRMATARI: CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA; FILCAMS CGIL; FISASCAT CISL; UILTUCS UIL; (UGL TERZIARIO in firma separata)

DATA DI STIPULA: 22/03/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/04/2023

DATA DI SCADENZA: 31/03/2027

TIPO ACCORDO: accordo di rinnovo + accordo integrativo del 28/03/2024

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 377.869

n° lavoratori dipendenti: 2.428.348 (di cui: F 1.209.749 M 1.218.599)

n° province: 108

Principali contenuti dell'accordo

È stata ampliata la **sfera di applicazione**, estendendola a nuove attività del settore commercio e dei servizi.

Nell'ambito delle **procedure per il rinnovo (art. 4)**, è stata introdotta la c. d. indennità di vacanza contrattuale da corrispondere ai lavoratori per 14 mensilità in assenza di rinnovo contrattuale - dopo un periodo di sei mesi dalla data di scadenza del CCNL, oppure dopo sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL. L'importo sarà pari al 30% dell'IPCA al netto degli energetici importati, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Al protrarsi della situazione potranno essere riconosciuti nuovi importi a titolo di indennità di vacanza

contrattuale. Gli importi erogati potranno essere assorbiti esclusivamente da somme concesse in acconto o anticipazioni su futuri aumenti contrattuali, successivamente al 31 marzo 2027.

Sul piano normativo viene concordato di dare piena attuazione alla normativa vigente in materia di pari opportunità, diffondendo e promuovendo iniziative volte a ridurre il divario di genere, a sostenere le donne vittime di violenza di genere, nonché le persone discriminate in base al sesso e all'orientamento sessuale. La **Commissione Permanente per le Pari Opportunità (art. 16)** viene incaricata di individuare e sostenere percorsi che garantiscano buone pratiche finalizzate al raggiungimento della parità di genere nei luoghi di lavoro, tra le quali la certificazione di parità di genere. Tra le iniziative concrete della Commissione al fine della protezione delle vittime di violenza di genere nei luoghi di lavoro, viene prevista anche la figura del Garante di Parità. Con il nuovo **art. 16 bis** vengono, inoltre, introdotti e disciplinati i **congedi per le donne vittime di violenza** di genere.

Viene stabilito che il contributo a carico dell'azienda e del lavoratore per il **finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale Territoriale (art. 23)** venga versato per 14 mensilità; il versamento è comprensivo del contributo a sostegno delle attività delle Commissioni Paritetiche Bilaterali. L'azienda che ometta tale versamento è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) non assorbibile di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza, per 14 mensilità.

Nell'ambito delle **procedure (art. 39)** viene stabilito che in relazione alla conciliazione delle controversie in sede di Commissione Paritetica Territoriale gli incontri possano essere svolti anche da remoto, purché ci sia il consenso di tutte le parti.

L'art. 71-bis dettaglia le **causali di assunzione con contratto a tempo determinato** che potranno essere apposte ai contratti di durata superiore ai 12 mesi e non eccedenti i 24 per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto (indipendentemente dalla durata). La contrattazione di secondo livello potrà individuare ulteriori causali, nonché stabilire ulteriori criteri.

L'art. 75 viene modificato in **Ipotesi di stagionalità** (non più contratti a tempo determinato) **in località turistiche**. Queste ultime dovranno essere individuate, insieme alle attività connesse e ai relativi periodi, dalle organizzazioni territoriali con apposito accordo.

L'indennità da corrispondere al lavoratore in alternativa all'applicazione delle **clausole elastiche** nei contratti part-time viene elevata ad almeno 155 euro annui (anziché 120) non cumulabili, da corrispondere in quote mensili (art. 95).

A decorrere dal 01/04/2025 il contributo obbligatorio a carico del datore di lavoro a favore del Fondo di Assistenza Sanitaria (fondo EST) è incrementato di euro 3,00 mensili (art. 104 – Fondo EST).

Il contributo obbligatorio annuo a carico del datore di lavoro a favore della **Cassa assistenza sanitaria** "Qu.A.S." (art. 105) è incrementato di 40 euro, di cui 20 dal 1° gennaio 2025 e 20 dal 1° gennaio 2026.

Con l'accordo integrativo del 28 marzo 2024, nell'ambito degli **investimenti formativi QUADRIFOR** (art. 109), viene stabilito che può essere consentita l'iscrizione di aziende del Terziario, i cui CCNL di riferimento, sottoscritti quale parte sindacale da FILCAMS, FISASCT e UILTUCS, contengano il richiamo all'Istituto quale strumento di valorizzazione della formazione continua dei lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri, con conseguente comunicazione ai soci costituenti.

È stata operata una dettagliata attività di revisione della **classificazione del personale** (art. 113, art. 114, art. 115) con aggiornamento delle figure professionali in essa contenute. Con l'accordo integrativo del 28 marzo 2024 è stato stabilito che, ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, il nuovo sistema di classificazione decorrerà dal 1° giugno 2024.

Per contribuire alla crescita professionale dei lavoratori viene istituita una Commissione, che dovrà terminare i propri lavori entro il 31/12/2025, con il compito di valorizzare la formazione e individuare gli strumenti idonei all'acquisizione di nuove e maggiori conoscenze e competenze professionali (art. 171-bis).

In merito ai **congedi parentali** (art. 198), vengono recepite le modifiche introdotte alla normativa con adeguamento alla stessa delle previsioni contrattuali, sia in relazione alla durata del congedo, sia alla misura dell'indennità spettante. Viene stabilito che i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, mensilità aggiuntive ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio. Viene ridotto a 5 giorni il preavviso scritto che ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro per esercitare il diritto al congedo parentale (in precedenza, 15 giorni).

Dal punto di vista economico, oltre agli **aumenti retributivi mensili** (art. 213) perfezionati nei tabellari predisposti nell'accordo integrativo del 28 marzo 2024, è prevista, esclusivamente ai lavoratori in forza al 22/03/2024, la corresponsione di una *una tantum* di 350 euro (parametrata al IV livello, da riparametrare sugli altri), suddivisa in due tranches di uguale importo (175 euro) a luglio 2024 e luglio 2025.

I nuovi criteri di **assorbimento** (art. 216) prevedono che gli importi erogati dalle aziende per merito e gli aumenti derivanti da scatti di anzianità non possono essere assorbiti, a meno che non siano specificatamente riconosciuti a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali erogati dal 1° gennaio 2022. Con l'accordo integrativo del 28 marzo 2024 viene specificato che l'anticipo di 30 euro (riferiti al IV livello e da riparametrare per gli altri livelli) in quanto incremento della paga base, e gli importi *una tantum* (350 euro riferiti al IV livello, da riparametrare per gli altri) previsti dal Protocollo straordinario del 12

dicembre 2022, non possono essere assorbiti dagli aumenti retributivi e dall'*una tantum* previsti dall'accordo di rinnovo del 22 marzo 2024.

CODICE CCNL: H012

SETTORE CONTRATTUALE: TERZIARIO E SERVIZI

TITOLO: Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi

FIRMATARI: CONFESERCENTI; FILCAMS CGIL; FISASCAT CISL; UILTUCS UIL; UGL TERZIARIO (stipula su tavolo separato)

DATA DI STIPULA: 22/03/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/04/2023

DATA DI SCADENZA: 31/03/2027

TIPO ACCORDO: accordo di rinnovo + accordo integrativo del 28/03/2024

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 11.013

n° lavoratori dipendenti: 75.330 (di cui: F 43.625 M 31.704)

n° province: 108

Principali contenuti dell'accordo

Aumenti retributivi mensili (art. 213) - l'accordo sottoscritto prevede a regime al IV livello (da riparametrare sugli altri livelli) un aumento retributivo complessivo di 240 euro così ripartiti: 30,00 euro a partire dal 1° aprile 2023 (come da accordo di dicembre 2022), 70,00 euro a partire dal 1° aprile 2024, 30,00 euro a partire dal 1° marzo 2025, 35,00 euro a partire dal 1° novembre 2025, 35,00 euro a partire dal 1° novembre 2026, 40,00 euro a partire dal 1° febbraio 2027. Una ulteriore *una tantum* pari di 350 euro lordi sul IV livello (anch'essa da riparametrare sugli altri livelli) verrà erogata in 2 tranches: la prima di 175 euro con la retribuzione di luglio 2024, la seconda di 175 euro con la retribuzione di luglio 2025. Agli apprendisti in forza alla data del 22.3.2024 sarà erogato a titolo di *una tantum*, l'importo verrà riproporzionato in base al trattamento economico di cui al precedente CCNL del 30.7.2019. Infine, gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali ed erogati dal 1° gennaio 2022, vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni

degli importi *una tantum* e dovranno essere considerati assorbiti dalla stessa *una tantum* fino a concorrenza.

Dal punto di vista normativo è stato ampliato il **campo di applicazione**, estendendolo a nuove attività del settore terziario, distribuzione e servizi. Viene concordato, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di **parità di genere**, interventi che favoriscano parità di opportunità nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali (art. 16), e nell'ambito delle procedure per il rinnovo vengono, inoltre, introdotti e disciplinati i congedi per le **donne vittime di violenza di genere** (art. 16 bis).

Per quanto riguarda la **Bilateralità** (art. 23 - Finanziamento enti bilaterali territoriali) viene specificato che il contributo in favore dell'Ente bilaterale territoriale va computato per 14 mensilità ed è comprensivo del contributo a sostegno delle attività delle commissioni paritetiche bilaterali.

L'art. 71-bis (**Causali di assunzione con contratto a tempo determinato**) introduce le causali apposte ai contratti di durata superiore ai 12 e non eccedenti i 24 per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto (indipendentemente dalla durata). La contrattazione di 2° livello potrà individuare ulteriori causali; concordare percorsi di stabilizzazione; verificare che le opportunità di lavoro nei casi suddetti possano anche essere finalizzate ad incrementare l'orario dei lavoratori part-time; individuare manifestazioni/fiere/eventi rilevanti per il contesto territoriale tali da giustificare assunzioni di lavoratori nei periodi interessati dallo svolgimento di manifestazioni/fiere/eventi compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la manifestazione/fiera/l'evento. Mentre gli accordi territoriali sulla stagionalità che individuano le località a prevalente vocazione turistica, per la gestione dei picchi di lavoro, definiscono anche le connesse attività e i relativi periodi (art. 75 - **Ipotesi di stagionalità in località turistiche**).

In materia di **Assistenza integrativa** (Art. 104 - Fondo ASTER) a decorrere dal 1° aprile 2025 il contributo obbligatorio a favore del Fondo ASTER è incrementato di euro 3,00 mensile, a carico del datore di lavoro.

Con l'art. 113 e seguenti (**Classificazione**) vengono introdotti nuovi profili professionali ed eliminati alcuni profili esistenti. Vengono infine previste apposite Commissioni tecniche che disciplineranno i nuovi profili professionali con riferimento alle imprese culturali e creative e alle agenzie di pubblicità e comunicazione. Per quanto riguarda l'Apprendistato professionalizzante l'accordo integrativo del 28 marzo 2024 dispone che le modifiche alla classificazione introdotte dall'accordo 22 marzo 2024 entrano in vigore dal 1° giugno 2024.

Infine, per quanto concerne il **lavoro agile** le parti recepiscono il Protocollo 7 dicembre 2021 sul lavoro agile.

CODICE CCNL: H016

SETTORE CONTRATTUALE: TERZIARIO E SERVIZI

TITOLO: Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti da imprese della Distribuzione Cooperativa

FIRMATARI: ANCC COOP; CONFCOOPERATIVE CONSUMO E UTENZA; AGCI AGRITAL; FILCAMS CGIL; FISASCAT CISL; UILTUCS UIL

DATA DI STIPULA: 29/03/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/04/2023

DATA DI SCADENZA: 31/03/2027

TIPO ACCORDO: accordo di rinnovo

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 1.846

n° lavoratori dipendenti: 68.609 (di cui: F 46.194 M 22.416)

n° province: 107

Principali contenuti dell'accordo

Aumenti retributivi mensili (art. 185) - l'accordo sottoscritto prevede un aumento retributivo a regime di 240 euro lordi al IV livello (da riparametrare sugli altri livelli) così ripartiti: 30,00 euro a partire dal 1° aprile 2023, 70,00 euro a partire dal 1° aprile 2024, 30,00 euro a partire dal 1° maggio 2025, 35,00 euro a partire dal 1° dicembre 2025, 35,00 euro a partire dal 1° novembre 2026, 40,00 euro a partire dal 1° marzo 2027. Una ulteriore *una tantum* pari di 350 euro lordi sul IV livello (anch'essa da riparametrare sugli altri livelli) verrà erogata in 2 *tranche*: la prima di 200 euro con la retribuzione di aprile 2024, la seconda di 150 euro con la retribuzione di aprile 2025. Inoltre, con un addendum è stato definito che le imprese che non hanno aderito all'iniziativa di erogazione salariale da novembre 2023 a marzo 2024 pari ad € 30,00 mensili, erogheranno un importo aggiuntivo *una tantum* di € 170,00 al IV livello da riparametrare per gli altri livelli, entro la fine del mese di gennaio 2026.

Dal punto di vista normativo all'art. 9, nell'ambito delle **procedure del negoziato contrattuale**, è stata introdotta la c. d. indennità di vacanza contrattuale da corrispondere ai

lavoratori per 14 mensilità in assenza di rinnovo contrattuale - dopo un periodo di sei mesi dalla data di scadenza del CCNL, oppure dopo sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL. L'importo sarà pari al 30% dell'IPCA al netto degli energetici importati, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Al protrarsi della situazione potranno essere riconosciuti nuovi importi a titolo di indennità di vacanza contrattuale. Gli importi erogati potranno essere assorbiti esclusivamente da somme concesse in acconto o anticipazioni su futuri aumenti contrattuali, successivamente al 31 marzo 2027.

Tra gli **strumenti delle relazioni sindacali**, vengono indicati all'art. 11 nuovi compiti per l'**Osservatorio Nazionale** e all'art. 12 gli ulteriori compiti per la **Commissione Paritetica Nazionale**.

L'art. 16 (**Assistenza sanitaria integrativa**) prevede che dal 1° gennaio 2025 sia elevato a 14 euro il contributo mensile a carico dell'azienda per tutto il personale iscritto al **Fondo Coopersalute**. È inoltre dovuta al Fondo una quota *una tantum* di iscrizione a carico del datore di lavoro pari a 30 euro per ogni iscritto.

In merito agli **appalti**, al fine di affinare la selezione, viene modificata la disciplina prevista all'art. 34 e viene inserito un nuovo articolo dedicato al **contratto di franchising o affiliazione commerciale**. In entrambi si prevede un confronto permanente fra imprese e organizzazioni sindacali, anche nell'ottica di individuare imprese che applichino CCNL firmati dalle federazioni di categoria di CGIL, CISL, UIL.

Sia l'art. 38 (**Molestie sessuali misure da adottare per la prevenzione e la repressione delle molestie sessuali nell'ambiente di lavoro**) che l'art. 39 (**Mobbing - misure da adottare per la prevenzione e la repressione di ogni forma di violenza morale e persecuzione psicologica – mobbing - negli ambienti di lavoro**) definiscono i temi e comportamenti da adottare nell'assicurare il rispetto e la dignità dei lavoratori mediante la prevenzione e garantendone la riservatezza.

Sul diritto alla salute ai malati oncologici l'art. 110 (**Lavoratori affetti da patologie oncologiche**) sarà riconosciuto, al lavoratore affetto da malattie oncologiche con invalidità non inferiore al 50% in caso di superamento del periodo di comporta un'ulteriore mensilità aggiuntiva a carico dell'azienda.

Inoltre, dall'art. 145 e seguenti (**Disciplina per le imprese minori della distribuzione cooperativa**) l'accordo prevede che le imprese minori che occupano fino ad una media per unità produttiva di 20 addetti equivalenti full-time, i permessi individuali annui sono riconosciuti nella misura di 60 ore con un riconoscimento di ulteriori 6 ore di permesso retributivo a decorrere dal 1° aprile 2025 e ulteriori 6 ore dal 1° aprile 2026 fermo restando il raggiungimento delle 88 ore di permessi retribuiti.

Infine, l'ipotesi di accordo dall'art. 169 e seguenti (**Genitorialità - Congedo di maternità**) prevede che alla lavoratrice che dopo l'astensione obbligatoria abbia usufruito in modo

continuativo dell'intero periodo di congedo parentale facoltativo è data la possibilità di usufruire di un ulteriore periodo di astensione facoltativa o di congedo retribuito nei termini indicati dal CCNL. In occasione della nascita del figlio sono concessi al padre lavoratore ulteriori 10 giorni di congedo usufruibili in modo continuativo o frazionato e retribuiti con un'indennità giornaliera a carico del datore di lavoro. Il congedo, che deve essere richiesto con un preavviso minimo di 5 giorni, dev'essere goduto a giornate intere e comunque entro i primi 5 mesi di vita del bambino. Al padre lavoratore che, in alternativa alla madre, usufruisce del congedo parentale, verrà riconosciuto un'ulteriore mese di astensione facoltativa retribuito dal datore di lavoro con la stessa indennità prevista per legge.

CODICE CCNL: H02P

settore contrattuale: TERZIARIO E SERVIZI

TITOLO: Protocollo straordinario per il settore Terziario, Commercio e Servizi

FIRMATARI: FEDERTERZIARIO; UGL TERZIARIO

DATA DI STIPULA: 25/01/2024

DATA DI DECORRENZA: non indicata

DATA DI SCADENZA: non indicata

TIPO ACCORDO: Accordo economico

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 53

n° lavoratori dipendenti: 462 (di cui: F 243 M 219)

n° province: 33

Principali contenuti dell'accordo

Nelle more del rinnovo del CCNL, scaduto il 31/12/2022, che si prevede di rinnovare entro il 2024, si è proceduto ai seguenti adeguamenti di tipo economico.

A titolo di **indennità di vacanza contrattuale** viene corrisposto un importo *una tantum* di 200 euro lorde, da versare in due soluzioni: 100 euro con la retribuzione di aprile 2024 e 100 euro con la retribuzione di settembre 2024. L'importo verrà erogato in proporzione ai mesi di anzianità di servizio maturati nel periodo dal 01/01/2023 al 31/01/2024. Ai fini

dell'anzianità non verranno conteggiati il servizio militare, aspettative non retribuite e tutti i periodi in cui non sia stata corrisposta la retribuzione ai sensi di legge e di contratto. Verranno invece conteggiati ad esempio i congedi di maternità e parentali, i periodi di sospensione e riduzione dell'orario di lavoro legati alla fruizione di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Gli importi erogati non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del TFR.

Dal 1° maggio 2024 è erogato un aumento contrattuale di 30 euro lordi parametrato sul IV livello, quale incremento lordo mensile della paga base, a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.

Gli importi della *una tantum* e dell'aumento verranno corrisposti ai lavoratori a tempo parziale con criteri di proporzionalità.

CODICE CCNL: H05Y

SETTORE CONTRATTUALE: TERZIARIO E SERVIZI

TITOLO: Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo

FIRMATARI: FIPE; LEGACOOOP PRODUZIONE E SERVIZI; CONF COOPERATIVE LAVORO E SERVIZI; AGCI SERVIZI; CONF COMMERCIO; FILCAMS CGIL; FISASCAT CISL; UILTUCS UIL E UGL TERZIARIO (stipula su tavolo separato in data 12/06/2024).

DATA DI STIPULA: 05/06/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/06/2024

DATA DI SCADENZA: 31/12/2027

TIPO ACCORDO: Accordo di rinnovo

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 93.830

n° lavoratori dipendenti: 670.428 (di cui: F 358.248 M 312.181)

n° province: 108

Principali contenuti dell'accordo

Sul piano degli aumenti retributivi, per la vigenza del CCNL (1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027) è previsto un aumento di 200 euro parametrati sul 4° livello contrattuale (50 euro dal 1° giugno 2024, 40 euro dal 1° giugno 2025, 40 euro dal 1° giugno 2026, 30 euro dal 1° giugno 2027, 40 euro dal 1° dicembre 2027). La decorrenza degli aumenti cambia per le aziende della ristorazione collettiva (1° giugno 2024, 1° settembre 2025, 1° settembre 2026, 1° giugno 2027, 1° dicembre 2027).

In tema di pari opportunità e violenza di genere nei luoghi di lavoro, tenuto conto della nuova legislazione europea (principio della trasparenza retributiva, direttiva 2023/970/UE), in un settore a forte connotazione femminile e aperto alla clientela, è istituita nelle imprese con più di 50 dipendenti una figura di rappresentanza nominata dalle OOSS specializzata in questioni di genere (garante della parità).

È inoltre prorogato il congedo previsto dalla legge (tre mesi) per le donne inserite nei percorsi di protezione con ulteriori 90 giorni con diritto al 100% della retribuzione di fatto. La lavoratrice inserita nei percorsi può chiedere di trasferimento in altre sedi di lavoro (o ricollocata in altre aziende associate dalle associazioni datoriali di categoria firmatarie). È introdotta un'ora di assemblea sindacale retribuita sul tema delle violenze/molestie aggiuntiva al monte orario previsto.

Rispetto a classificazione e inquadramento sono state introdotte nuove figure professionali: nel settore del banqueting (nuovo inserimento nel campo d'applicazione del contratto) due figure nel quarto livello (servizio di sala e produzione dei pasti), una al quinto livello (allestimento e disallestimento del servizio, trasporto dello stesso). Al quinto livello è introdotto l'operatore della ristorazione commerciale organizzata in catena (attività di pluriservizio presente negli assetti organizzativi delle aziende del settore, ora nel CCNL). Per l'addetto servizi mensa (già presente nel contratto al sesto e al sesto livello super con il passaggio al super con 12 mesi di anzianità nel settore) il rinnovo porta a 15 i mesi di anzianità nel settore per gli addetti in forza al momento del rinnovo.

Per quanto riguarda la tutela della genitorialità in un settore femminile e "giovane" (si stima un 60% di occupati sotto i 40 anni) si è adeguato il CCNL alle novità legislative intervenute dal 2018 (maturazione degli istituti contrattuali delle ferie, dei permessi, della tredicesima e della quattordicesima durante i periodi di maternità, paternità e congedo parentale, con una decorrenza diversa per la quattordicesima durante il congedo parentale).

Per quanto riguarda infine il welfare aziendale a favore dell'assistenza sanitaria integrativa sono previsti per ogni dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2027 tre euro aggiuntivi mensili di contributo al Fondo Est a carico del datore di lavoro; per ogni quadro, con decorrenza 1° gennaio 2025, il datore verserà 20 euro aggiuntivi annui di contributo al Fondo QuAS e ulteriori 20 euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2026.

CODICE CCNL: H442

SETTORE CONTRATTUALE: TERZIARIO E SERVIZI

TITOLO: Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti degli studi e delle attività professionali

FIRMATARI: CONFPROFESSIONI; FILCAMS CGIL; FISASCAT CISL; UILTUCS UIL

DATA DI STIPULA: 16/02/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/03/2024

DATA DI SCADENZA: 28/02/2027

TIPO ACCORDO: Accordo di rinnovo

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 129.638

n° lavoratori dipendenti: 327.574 (di cui: F 272.202 M 55.372)

n° province: 108

Principali contenuti dell'accordo

L'adeguamento del trattamento economico complessivo concordato tra le parti firmatarie è dato dai seguenti importi suddivisi secondo le rispettive qualifiche professionali:

Quadri (ex ls)	€ 303
1	€ 269
2	€ 234
3s	€ 217
3	€ 215
4s	€ 208
4	€ 201
5	€ 187

L'erogazione di tale aumento salariale a regime è articolata in quattro tranches secondo i seguenti termini di entrata in vigore: marzo 2024, ottobre 2024, ottobre 2025 e dicembre 2026.

A copertura del periodo di carenza contrattuale è stato inoltre previsto un importo *una tantum*; tale compensazione è fissata per una somma pari a 400 euro che verrà riparametrata per ogni livello di inquadramento sulla base dei mesi di anzianità di servizio maturati durante il periodo della vacanza contrattuale. La sua corresponsione è quindi rateizzata secondo le seguenti decorrenze:

- 200 euro al 1° maggio 2024
- 200 euro al 1° maggio 2025

Rispetto al campo di applicazione (ovvero alla classificazione del personale) si registra la presenza di nuove figure professionali come quelle dell'attuario per l'area economico amministrativa e quelle del biologo e degli studi infermieristici per l'area medico sanitaria.

Sul piano del welfare aziendale e dell'assistenza sanitaria integrativa (artt. 13 e 13-bis) è stata maggiorata la contribuzione (sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore) agli enti bilaterali di settore E.BI.PRO. e Cadiprof al fine di estendere le coperture sanitarie anche ai familiari dei dipendenti iscritti. Inoltre, con l'Art. 16 bis, è stato introdotto un permesso retribuito, pari ad una giornata lavorativa, per lo svolgimento di attività di prevenzione della salute.

Circa la tutela della maternità (art. 113) è stato poi previsto che l'indennità corrisposta dall'INPS per l'astensione obbligatoria dal lavoro sia integrata (a carico del datore di lavoro) in modo da raggiungere il 90% della retribuzione mensile cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Rispetto al diritto allo studio (art. 109) sono poi stati introdotti ed ampliati alcuni benefici (permessi retribuiti per prove di esame, prestazione di lavoro straordinario non obbligatorio, permessi retribuiti pari a 40 ore annue).

Sempre in tema di permessi retribuiti, in sostituzione delle festività abolite, si è stabilito che i lavoratori matureranno 32 ore di permessi annui a fronte del fatto che nella contrattazione previgente il limite massimo per la fruizione di tali permessi era fissato in sole otto ore.

Con l'art. 32 viene poi introdotto l'apprendistato professionalizzante o di alta formazione e ricerca con il fine di acquisire attraverso il praticantato una qualificazione che possa quindi consentire l'accesso alle professioni ordinistiche.

Rispetto alle altre tipologie del rapporto di lavoro viene quindi definito per il lavoro a termine (art. 53) la disciplina dell'incremento temporaneo che in sostanza fissa la durata massima del contratto a 24 mesi.

Con l'art. 75 e seguenti si recepiscono e regolamentano a livello aziendale i principi fissati dal Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021.

Occorre infine evidenziare come, pur essendo dichiarata la durata triennale dell'accordo, non risulta indicata nel testo alcuna data di decorrenza economico normativa. Di

conseguenza non risulta desumibile il termine di scadenza nonostante, per l'entrata in vigore degli adeguamenti salariali, sia stata invece precisata la data del 1° marzo 2024.

CODICE CCNL: H515

SETTORE CONTRATTUALE: TERZIARIO E SERVIZI

TITOLO: Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Acconciatura ed Estetica

FIRMATARI: CONFARTIGIANATO Benessere Acconciatori; CONFARTIGIANATO Benessere Estetica; CNA Unione benessere e sanità; CASARTIGIANI; CLAAI; FILCAMS CGIL; FISASCAT CISL; UILTUCS UIL

DATA DI STIPULA: 20/05/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/01/2023

DATA DI SCADENZA: 31/12/2026

TIPO ACCORDO: Accordo di rinnovo

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 58.378

n° lavoratori dipendenti: 134.836 (di cui: F 113.248 M 21.587)

n° province: 108

Principali contenuti dell'accordo

Il documento in esame è il verbale di accordo di rinnovo del CCNL "Area Acconciatura ed Estetica" per dipendenti di imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere, firmato il 10 ottobre 2022.

Il rinnovo interviene sulla parte normativa e su quella retributiva.

Per quanto riguarda la prima parte, viene ridefinito il termine del preavviso di licenziamento da 10 a 20 giorni lavorativi per il 1°, 2° e il 3° livello, e a 15 giorni per il 4° livello.

La nuova classificazione del personale recepisce le figure professionali connesse a nuove professionalità già operative nel mercato di riferimento, allo scopo di valorizzare le competenze e le professionalità esistenti presso i lavoratori e di contrastare il lavoro irregolare. È stato ad esempio definito per la prima volta dell'ambito del CCNL il quadro di figure professionali attinenti alla toelettatura per animali, settore da tempo ricompreso nella sfera di applicazione. Con una nota a verbale le parti si impegnano a istituire una commissione paritetica volta ad analizzare ulteriori profili professionali per tutti i settori disciplinati dal nuovo sistema di classificazione.

In un settore tipicamente femminile, il rinnovo rafforza il sostegno delle donne lavoratrici vittime di violenza di genere, prevedendo, dopo il periodo di 90 giorni coperti da Inps, ulteriori tre mesi di aspettativa, due dei quali retribuiti con un'indennità erogata dall'azienda pari al 30% della retribuzione tabellare.

Per quanto riguarda la disciplina dei contratti a tempo determinato, il rinnovo recepisce l'impianto della normativa vigente (legge 3 luglio 2023, n. 85) per stipulare, rinnovare o prorogare rapporti di lavoro a tempo determinato per periodi successivi ai primi 12 mesi, con la previsione di un'unica causale connessa all'esigenza di offerta di tipologie di servizi non presenti nella normale attività e che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale.

Sulla disciplina dell'apprendistato professionalizzante il CCNL interviene per garantirne organica attuazione anche nelle Regioni prive di specifica disciplina. Si prevede l'inserimento di percorsi specifici di apprendimento per giovani dai 18 ai 29 anni, che avranno un nuovo percorso retributivo e potranno contare sugli scatti periodici di anzianità (l'importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 6 euro), con maturazione dal 1° ottobre 2024 anche per i contratti di apprendistato stipulati prima della data di sottoscrizione del rinnovo in esame. Per quanto riguarda la parte economica dell'apprendistato, il CCNL riporta le tabelle sulla retribuzione contrattuale (minimi, EDR ed ex contingenza) in percentuale delle retribuzioni del livello di inquadramento finale di uscita dal contratto di apprendistato, con particolare riferimento alle percentuali del 1° anno che passano tutte al 70%. Sono inoltre fissate dal CCNL le modalità di erogazione della formazione dell'apprendista con le ore annue minime da garantire a cura dell'impresa ed è introdotta una clausola che chiarisce che il contratto di apprendistato può essere sottoscritto anche con i giovani che non hanno ancora conseguito l'attestato di qualifica, ma nel frattempo iscritti ai corsi di formazione.

Per quanto concerne gli incrementi retributivi per i dipendenti, essi sono calcolati sul terzo livello – da riparametrare sugli altri tre livelli - ed erogati in quattro *tranche*: la prima di 70 euro sarà corrisposta con la retribuzione del mese di maggio 2024, la seconda di 50 euro decorre da gennaio 2025, la terza da 43 euro sarà erogata da gennaio 2026 e l'ultima di 20 euro da ottobre 2026 (aumento contrattuale a regime di 183 euro per il terzo livello-operaio qualificato, da riparametrare per gli altri).

A copertura del periodo di carenza contrattuale il CCNL riconosce ai lavoratori in forza alla data del rinnovo un importo *una tantum* di 80 euro, erogato in due tranches di 40 euro con le retribuzioni dei mesi di giugno e di luglio 2024. Tale importo (escluso dalla base di calcolo del TFR) andrà suddiviso pro quota in relazione alla durata del rapporto di lavoro durante il periodo di carenza contrattuale, è riconosciuto agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione nella misura del 70% ed ingloba fino ad assorbimento tutti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali.

<i>Livello</i>	<i>Retribuzione tabellare al 30 aprile 2024 (in euro)</i>	<i>Retribuzione tabellare a regime da ottobre 2026 (dopo i quattro aumenti)</i>
1	1.511,46	1.722,76
2	1.380,74	1573,78
3	1.309,00	1.492,00
4	1.234,19	1.406,73

CODICE CCNL: HV17

SETTORE CONTRATTUALE: TERZIARIO E SERVIZI

TITOLO: Ipotesi di accordo in applicazione della nota di raccordo riferita alla parte salariale del CCNL vigilanza privata e servizi di sicurezza

FIRMATARI: ANIVP; ANI sicurezza; ASSIV; UNIV; LEGACOOOP PRODUZIONE E SERVIZI; AGCI SERVIZI; FILCAMS CGIL; FISASCAT CISL; UILTUCS UIL

DATA DI STIPULA: 16/02/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/06/2023

DATA DI SCADENZA: 31/12/2026

TIPO ACCORDO: Accordo economico

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 1.307

n° lavoratori dipendenti: 82.339 (di cui: F 15.390 M 66.949)

n° province: 108

Principali contenuti dell'accordo

L'accordo contiene un aggiornamento del CCNL sottoscritto il 30 maggio 2023 con riferimento alle tabelle retributive relative al salario minimo nazionale (paga base conglobata), anche in ragione dell'introduzione della quattordicesima mensilità per gli operatori della sicurezza.

Incrementi complessivi al 4° livello				25,00 €	35,00 €	30,00 €
Guardie Giurate ed Amm.vi	Mensilità	Parametri	Livello	01/06/2024	01/06/2025	01/12/2025
	14	140	4°	1.353,88 €	1.388,88 €	1.418,88 €
	14	retribuzione convenzionale	6°	1.185,44 €	1.218,44 €	1.246,73 €

Incrementi complessivi al 4° livello				50,00 €	60,00 €
Guardie Giurate ed Amm.vi	Mensilità	Parametri	Livello	01/04/2026	01/12/2026
	14	140	4°	1.468,88 €	1.528,88 €
	14	retribuzione convenzionale	6°	1.293,87 €	1.350,44 €

Operatori di Sicurezza	Mensilità	Parametri	Livello	01/01/2024	01/07/2024	01/10/2024	01/01/2025
	14	140	D	1.114,29 €	1.128,21 €	1.160,71 €	1.207,14 €
	14	retribuzione convenzionale	E	1.021,43 €	1.035,36 €	1.067,86 €	1.114,29 €

Operatori di Sicurezza	Mensilità	Parametri	Livello	01/07/2025	01/12/2025	01/04/2026	01/12/2026
	14	140	D	1.235,00 €	1.262,85 €	1.281,43 €	1.300,00 €
	14	retribuzione convenzionale	E	1.142,14 €	1.170,00 €	1.188,57 €	1.207,14 €

Si dispone, inoltre, una maggiorazione percentuale per il lavoro domenicale e la previsione di un'indennità *una tantum*, ancora da definire.

Si prevedono ulteriori iniziative a sostegno del mercato che le parti si impegnano a portare avanti.

Si ravvisa, inoltre, la necessità di istituire una commissione paritetica al fine di procedere alla collazione del testo del CCNL.

CODICE CCNL: HV40

SETTORE CONTRATTUALE: TERZIARIO E SERVIZI

TITOLO: CCNL per i dipendenti delle agenzie di sicurezza sussidiaria e degli istituti investigativi e di sicurezza – Protocollo straordinario di settore

FIRMATARI: AISS; FEDERTERZIARIO; UGL SICUREZZA CIVILE

DATA DI STIPULA: 24/06/2024

DATA DI DECORRENZA: non indicata

DATA DI SCADENZA: non indicata

TIPO ACCORDO: Accordo economico

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 461

n° lavoratori dipendenti: 13.017 (di cui: F 2.639 M 10.378)

n° province: 106

Principali contenuti dell'accordo

Si tratta di un accordo economico che integra un CCNL in ultrattività, depositato per la prima volta al CNEL nel 2011 e scaduto da 4 anni. Nelle more della sottoscrizione del rinnovo, le parti hanno siglato l'accordo con l'intento di contribuire a sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori: è prevista un'indennità di vacanza contrattuale da erogare pro quota in base ai mesi di anzianità maturati fra il 1° giugno 2020 e il 30 giugno 2024 e senza effetti ai fini del computo degli istituti contrattuali.

L'indennità lorda è erogata dal 1° luglio 2024 in un range che va dai 15 euro per il primo livello ai 90 per il settimo.

L'accordo prevede alcune anticipazioni del prossimo CCNL che le parti contano di chiudere entro dicembre 2024. In particolare, la compattazione dei livelli di inquadramento da 7 a 5 (più i quadri) e l'aumento dei tabellari a partire dal 1° gennaio 2025: il livello minimo (divisore orario 173) passerà dai 1.123 euro mensili del vecchio CCNL a 1.195, il livello dei quadri da 1.840 a 1.865 euro. È inoltre previsto che per le attività discontinue o di attesa/custodia (monte ore mensile 182) a partire dal 1° gennaio 2025 le retribuzioni tabellari su 5 livelli professionali passino da 1.181,42 euro mensili a 1.257,17 (5° livello), e da 1.716,90 euro a 1.730,58 per il livello più alto.

LAVORO DOMESTICO E DI CURA

CODICE CCNL: H501

SETTORE CONTRATTUALE: LAVORO DOMESTICO E DI CURA

TITOLO: Verbale di accordo per l'aggiornamento dei minimi retributivi del CCNL lavoro domestico

FIRMATARI: FIDALDO, DOMINA; FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL, FEDERCOLF

DATA DI STIPULA: 08/01/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/01/2024

DATA DI SCADENZA: 31/12/2024

TIPO ACCORDO: Accordo economico

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: non disponibile

n° lavoratori dipendenti: non disponibile

n° province: non disponibile

Principali contenuti dell'accordo

Il documento in esame è un verbale di seduta della Commissione nazionale prevista all'articolo 38, comma 2, del CCNL "Lavoro domestico" firmato nel 2020. La procedura prevede che le retribuzioni minime e i valori convenzionali di vitto e alloggio determinati dal CCNL siano adeguati annualmente dalla Commissione, che è convocata dal Ministero del lavoro entro il 20 dicembre di ogni anno per tener conto delle variazioni intervenute nel costo della vita. I valori di riferimento per l'adeguamento sono tratti dalla rilevazione ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai al 30 novembre.

Nel 2024 il CCNL ha subito un **adeguamento al rialzo dei minimi** rispetto all'anno precedente, ma non è stata accolta la richiesta delle OOSS di applicare la percentuale del 100 per cento della variazione del costo della vita per quanto concerne i minimi e per quanto concerne i valori convenzionali di vitto e alloggio. Nel dettaglio, per colf di livello B la retribuzione minima è passata da 6,58 a 6,62 euro (+ 0,04 euro l'ora, + 61 per cento), mentre

per badanti conviventi per persona non autosufficiente (livello CS) si è passati da una retribuzione minima di 1.120,76 a 1.127,04 euro mensili (+ 6,28 euro per mese).

Il CCNL prevede una distinzione tra chi si occupa della gestione della casa e chi si occupa di assistere le persone che ci vivono. Di seguito si riportano gli importi delle retribuzioni per categoria di lavoratori.

Per i lavoratori di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a del CCNL (lavoratori conviventi, massimo 10 ore giornaliere non consecutive per un totale di 54 ore settimanali) i valori mensili sono: per il livello A 729,25 euro, per il livello AS è di 861,86 euro, per il livello B è di 928,15 euro, per il livello BS è di 994,44 euro, per il livello C è di 1.060,76 euro, per il livello CS è di 1.127,04 euro, per il livello D è di 1.325,92 euro con indennità di 196,07 euro, per il livello DS è di 1.391,21 euro con indennità di 196,07 euro.

Per i lavoratori non conviventi (art. 14, comma 1, lett. b, 8 ore giornaliere non consecutive per un totale di 40 ore settimanali su 5 giorni oppure su 6 giorni, lavoratori non conviventi) la retribuzione va da 5,30 euro per il livello A ai 9,41 euro per il livello DS.

Per i lavoratori che forniscono l'assistenza notturna (art. 10 del CCNL, personale non infermieristico, discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti ovvero discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti) è prevista una retribuzione mensile che varia da 1.143,60 euro per assistiti autosufficienti a 1.601,09 per assistiti non autosufficienti.

L'assistenza notturna indicata all'art. 11 del CCNL (Prestazioni esclusivamente d'attesa) prevede una retribuzione minima unica per tutti i livelli, nel 2024 pari a 765,71 euro, con indennità giornaliere relative ai lavoratori del livello BS.

Per i lavoratori di cui all'art. 14 co. 9 (lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura di ore/giorni di riposo dei lavoratori titolari a tempo pieno dell'assistenza di non autosufficienti) è prevista per il 2024 una retribuzione oraria di 8,41 euro per il livello CS e 10,15 euro per il livello massimo.

L'articolo 34 fissa una indennità mensile per i *baby-sitter* fino al sesto anno di età del bambino (livello BS) pari nel 2024 a 130,78 euro e oraria di 0,79 euro; per gli addetti a più persone non autosufficienti l'indennità mensile è di 112,97 euro (oraria di 0,66 euro) se inquadrati nel livello CS e DS. Per i lavoratori certificati l'indennità mensile è di 9,04 euro se inquadrati nel livello B e di 11,30 euro per il livello BS e CS.

TRASPORTI

CODICE CCNL: I100

SETTORE CONTRATTUALE: TRASPORTI

TITOLO: Verbale di incontro per l'erogazione dell'indennità di copertura economica (ICE) ex CCNL 18/05/2021

FIRMATARI: AITI; ASSOESPRESSI; ASSOLOGISTICA; FEDESPEDI; FEDIT; FISI; TRASPORTOUNITO FIAP; CONFETRA; ANITA; FAI; ASSOTIR; FEDERLOGISTICA; UNITAI; CONFTRASPORTO; FEDERTRASLOCHI; FIAP; CNA FITA; CONFARTIGIANATO TRASPORTI; SNA CASARTIGIANI; CLAAI; CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI; LEGACOOOP PRODUZIONE E SERVIZI; AGCI SERVIZI; AITE; FILT CGIL; FIT CISL; UILTRASPORTI UIL

DATA DI STIPULA: 19/03/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/04/2024

DATA DI SCADENZA: //

TIPO ACCORDO: Accordo economico

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 36.217

n° lavoratori dipendenti: 546.544 (di cui: F 88.026 M 458.518)

n° province: 108

Principali contenuti dell'accordo

Ai fini del computo della copertura economica è stato preso a riferimento l'indice armonizzato dei prezzi al consumo per l'anno 2023 risultato pari al 5,9%; calcolando il 40% di tale indice (60% da ottobre) sulla base di calcolo convenzionale mensile indicata nella tabella dei minimi tabellari del CCNL (1.977 euro) gli importi mensili da riconoscere a partire dalle competenze relative al mese di aprile 2024, sono parametrati sia sul livello 3 super – personale non viaggiante, sia sul livello B3 – personale viaggiante di 46,66 euro dal 1° aprile 2024 e di 69,99 euro dal 1° ottobre 2024. La somma erogata si dovrà tener conto a vario titolo in sede di rinnovo contrattuale e deve essere evidenziata separatamente in busta paga sotto l'indennità di copertura economico ex CCNL 18/5/2021" (ICE) e cesserà di essere

erogata al momento del rinnovo del contratto; la stessa somma è assoggettabile agli ordinari oneri previdenziali e fiscali e rientra nel computo degli Istituti contrattuali e legali.

CODICE CCNL: I396

SETTORE CONTRATTUALE: TRASPORTI

TITOLO: CCNL per il personale navigante sulle navi minori fino a 500 tonnellate stazza lorda e per i naviganti imbarcati su navi veloci del trasporto passeggeri in acque marittime, lagunari, lacuali e fluviali che effettuano servizio giornaliero senza aver alcuna struttura per il pernottamento a bordo

FIRMATARI: AIATP; CISAL; FEDERMAR CISAL

DATA DI STIPULA: 04/01/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/01/2024

DATA DI SCADENZA: 31/12/2026

TIPO ACCORDO: Accordo di rinnovo

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 48

n° lavoratori dipendenti: 227 (di cui: F 18 M 210)

n° province: 25

Principali contenuti rinnovati dell'accordo

Per tutto quanto non presente nell'accordo di rinnovo resta valido quanto indicato nel CCNL del 18/12/2020. Viene rinnovato all' art. 5 (**orario di lavoro**) l'orario normale di lavoro stabilito in 6,65 (sei e sessantacinque) ore giornaliere, distribuite su 6 giorni settimanali. Per particolari esigenze di servizio l'orario normale di lavoro può essere compreso nell'arco orario tra le 06:00 e le 20:00 con diritto di usufruire di un'ora per la consumazione dei pasti. A seconda delle esigenze aziendali con diversa impostazione orario fino alle 24:00. Per quanto concerne i minimi contrattuali mensili di cui all'art. 8 (**minimi contrattuali**), gli stessi minimi retributivi spettanti ai naviganti a seconda del grado e delle qualifiche risultanti dal ruolo dell'equipaggio sono a partire dalla qualifica di mozzo con la paga conglobata pari a 1.556,49 euro fino alla qualifica di comandante pari a 2.526,02 euro. La paga giornaliera è ragguagliata ad un ventiseiesimo del minimo contrattuale. Il divisore orario è 173. Le ore di

straordinario - art. 9 (**straordinario**) - vengono retribuite in parte come sosta inoperosa (art. 10) in parte con indennità di navigazione (art. 15), e parte inserito nella banca ore e recuperate nei periodi autunnali e/o invernali liquidate come premio di risultato assoggettato ad aliquota IRPEF ridotta al 10%. L'art. 11 (**Computo riposi compensativi e ferie**) stabilisce che Il computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie sarà calcolato in ragione di 1/26 dei seguenti elementi: minimo contrattuale; valore della panatica, come stabilito dell'art. 16; scatti di anzianità, mentre è data facoltà all'armatore di suddividere l'orario settimanale su 6 giorni, considerando quindi il sabato quale giorno di lavoro ordinario art. 13 (**Trattamento delle giornate del sabato in servizio**). Infine, al fine di garantire un'adeguata risposta ai fabbisogni formativi dei lavoratori dipendenti, le Parti promuovono l'adesione al Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua, denominato FonARCom - art. 34-bis (**Fondo interprofessionale**) - in attuazione delle disposizioni dell'art. 118 della Legge n. 388/2000. Le aziende che, oltre ad applicare il presente CCNL, perfezioneranno la loro adesione al Fondo Interprofessionale FonARCom potranno accedere agli strumenti messi a disposizione da quest'ultimo e finalizzati a finanziare le attività formative svolta in favore del personale dipendente.

CODICE CCNL: I8A3*

SETTORE CONTRATTUALE: TRASPORTI

TITOLO: Accordo integrativo per l'adeguamento Istat del CCNL per i piloti di velivoli ad ala fissa adibiti ad attività di protezione civile, servizio antincendio boschivo e tutela ambientale

FIRMATARI: AEI CONFINDUSTRIA FEDERVARIE; FIT CISL; UIL TRASPORTI; UGL TRASPORTO AEREO; ANPAC

DATA DI STIPULA: 24/04/2024

DATA DI DECORRENZA: 09/02/2024

DATA DI SCADENZA: 31/12/2024

TIPO ACCORDO: Accordo economico

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

**(nuovo codice attribuito a marzo 2023)*

n° aziende: //

n° lavoratori dipendenti: //

n° province: //

Principali contenuti dell'accordo

Gli adeguamenti economici saranno temporalmente allineati con quanto eventualmente previsto dai contratti d'appalto e saranno valorizzati nella misura dell'intero tasso di variazione percentuale dell'intero (100%) indice ISTAT indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - indice generale senza tabacchi. Le parti hanno convenuto di assumere la percentuale del 9,65 % per l'adeguamento ISTAT delle voci retributive. Tali adeguamenti saranno applicati sulle seguenti voci: stipendio base, scatti di anzianità, indennità di volo, incarichi supplementari, indennità operativa di volo, IVG-indennità di volo giornaliera, impiego temporaneo, trattamento di missione e spese di trasporto).

CODICE CCNL: I8C2

SETTORE CONTRATTUALE: TRASPORTI

TITOLO: Appendice al CCNL Piloti di elicottero datato 01 luglio 2001

FIRMATARI: AEI; FILT CGIL; FIT CISL; UIL TRASPORTI; UGL TRASPORTO AEREO; ANPAC

DATA DI STIPULA: 31/01/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/02/2024

DATA DI SCADENZA: //

TIPO ACCORDO: Accordo economico

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 11

n° lavoratori dipendenti: 340 (di cui: F 11 M 330)

n° province: 11

Principali contenuti dell'accordo

Le parti hanno convenuto sulla importanza degli impatti economici della situazione inflattiva pregressa ulteriormente inasprita in conseguenza dell'aumento generalizzato dei

costi provocato dalla guerra in Ucraina, dalla crisi energetica del 2023 e dall'incremento del costo del denaro, che hanno prodotto significativi impatti sui lavoratori e sulle Aziende, inoltre hanno considerato di mitigare la perdita di potere d'acquisto riscontrata dalla scadenza del vigente CCNL (31/12/ 2004) a tutt'oggi, con la necessità di sostenere la contrattazione collettiva e in attesa del rinnovo verrà corrisposto un importo mensile lordo per 12 mensilità annue a titolo di anticipazione sul futuro rinnovo del CCNL nella seguente misura di 400,00 euro lordi dalla mensilità di febbraio 2024 e ulteriori 400,00 euro lordi dal 01/04/2025 parametrati sul grado di Comandante.

CODICE CCNL: IC37

SETTORE CONTRATTUALE: TRASPORTI

TITOLO: Verbale di accordo per l'adeguamento economico delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL delle imprese artigiane di noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate

FIRMATARI: CNA Fita NCC Bus; CONFARTIGIANATO Auto-Bus Operator; SNA CASARTIGIANI; CLAAI; FILT CGIL; FIT CISL; UILTRASPORTI UIL

DATA DI STIPULA: 03/04/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/01/2021

DATA DI SCADENZA: 31/12/2023

TIPO ACCORDO: Accordo economico

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 186

n° lavoratori dipendenti: 803 (di cui: F 144 M 659)

n° province: 71

Principali contenuti dell'accordo

All'art. 9 **Relazioni sindacali** – nella *dichiarazione a verbale n. 1* le parti convengono di avviare i lavori dell'Osservatorio Nazionale a far data dal mese di maggio 2024, al fine di procedere ad una immediata disamina del settore e dell'andamento occupazionale con l'avvio di un confronto in merito al tema della formazione dei lavoratori. Nella *dichiarazione a verbale n. 2* le parti si impegnano ad avviare a far data dal mese di maggio 2024 una Commissione

tecnica per valutare l'inserimento nella sfera di applicazione del presente CCNL, nelle modalità e nelle forme che le parti converranno, delle imprese artigiane esercenti attività di rimessa veicoli NCC, noleggio auto con conducente, servizi di supporto al noleggio auto con conducente, noleggio motoscafi con conducente, servizi di noleggio autoambulanza con conducente, impegnandosi in fase di rinnovo del CCNL ad approfondire il tema della rappresentanza contrattuale coerentemente con quanto previsto nell'Accordo interconfederale del 26 novembre 2020. L'Accordo inoltre adegua la normativa del lavoro a termine in base al decreto legislativo n. 81/2015 ed individua all' Art. 14 (**Contratto a termine**) due nuove causali di ricorso al rapporto a termine: per esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti tra quelle disponibili nell'organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale e per incrementi di attività in dipendenza di commesse eccezionali. In caso di recesso del lavoratore dal contratto di lavoro a tempo determinato, ad eccezione della giusta causa, il periodo di preavviso è pari a 15 giorni.

Per quanto riguarda gli **aumenti retributivi** e *una tantum* le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi parametrati sul livello C2 pari a 90 euro che sarà erogato in due *tranche*, nel seguente modo: 45 euro con la retribuzione del mese di aprile 2024 e 45 euro con la retribuzione del mese di agosto 2024 riparametrato per gli altri livelli, per una retribuzione tabellare complessiva al 1/4/2024 pari a 1.550,00 euro. A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1-1-2021/31-12-2023, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario *una tantum* pari a 750 euro da erogare in tre *tranche*. La prima di 250 euro con la retribuzione del mese di maggio 2024, la seconda di 250 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024, la terza pari a 250 euro con la retribuzione del mese di settembre 2024. Poiché la firma dell'accordo ha avuto luogo in data 3 aprile 2024 viene infine riconosciuto per i lavoratori in forza nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2024 un ulteriore importo pari a 100 euro come anticipo della futura *una tantum* , che verrà erogato con la retribuzione relativa al mese di dicembre 2024. Infine, dal 1° aprile 2024 inoltre viene elevato il valore del Buono Pasto che passerà dagli attuali 5,29€ a 7€. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di *una tantum* l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L'importo di *una tantum* sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i lavoratori con contratto casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo di *una tantum* verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.

ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI

CODICE CCNL: T021

SETTORE CONTRATTUALE: ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI

TITOLO: Verbale di accordo per il rinnovo del CCNL ANFFAS 2023-2025

FIRMATARI: Consorzio degli enti aderenti alla rete associativa di ANFFAS Nazionale - LA ROSA BLU; FP CGIL; CISL FP; UIL FPL

DATA DI STIPULA: 23/04/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/01/2023

DATA DI SCADENZA: 31/12/2025

TIPO ACCORDO: Accordo di rinnovo

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 264

n° lavoratori dipendenti: 5.935 (di cui: F 4.366 M 1.569)

n° province: 83

Principali contenuti dell'accordo

Sono previsti **aumenti economici** pari al 10,5%, e sulla posizione economica C2 per l'operatore sociosanitario sono previsti 155 euro di aumento tabellare da riparametrare sulle altre categorie e posizioni economiche. In materia di mercato del lavoro sono state inserite specifiche causali sui contratti a tempo determinato (art. 22 **rapporti di lavoro a tempo parziale** e art. 24 **rapporti di lavoro a termine**). Sul piano normativo è stato inserito il cambio di gestione (art. 99), con la previsione di tutela anche per il personale impiegato con contratti a termine. È stato modificato l'istituto della reperibilità con obbligo di permanenza in struttura, con la previsione di una stringente perimetrazione della fascia oraria, l'aumento dell'indennità da 30 a 35 euro e considerando orario di lavoro retribuito quello svolto dalle 22 alle 24 e dalle 7 alle 9 (art. 61 **reperibilità con vincolo di permanenza nella struttura**). Sono stati inseriti inoltre permessi specifici per le donne vittime di violenza (art. 66-bis **congedi per le donne vittime di violenza**) e la tutela della genitorialità (art. 64) per il periodo di astensione obbligatoria o anticipata integrerà l'indennità INPS pari all'80% della retribuzione media giornaliera fino alla concorrenza del 100%. L'astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto quando le condizioni di lavoro ambientali sono

pregiudizievoli alla salute della lavoratrice o quando la stessa è addetta a lavori pericolosi, faticosi o insalubri e non può essere spostata ad altre mansioni.

CODICE CCNL: T090

SETTORE CONTRATTUALE: ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI

TITOLO: Accordo Ponte CCNL per il personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione (ARIS)

FIRMATARI: ARIS; FP CGIL; CISL FP; UIL FPL; UGL SALUTE (stipula su tavolo separato)

DATA DI STIPULA: 24/01/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/03/2024

DATA DI SCADENZA: 30/06/2024

TIPO ACCORDO: Accordo di rinnovo

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 159

n° lavoratori dipendenti: 16.496 (di cui: F 12.425 M 4.071)

n° province: 76

Principali contenuti dell'accordo

Incrementi economici - Con decorrenza 1° marzo 2024 e comunque fino alla stipula del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori non beneficiari del superminimo di cui all'art. 56 del CCNL 2013-2015 saranno riconosciuti gli incrementi economici mensili lordi, per 13 mensilità annue, distinti per categoria contrattuale di inquadramento a partire dalla iniziale "Categoria A" con una retribuzione in vigore pari a 1.158,00 euro e un elemento retributivo aggiuntivo ERA pari a un importo 67,57 euro fino alla categoria di inquadramento "Quadri" con una retribuzione in vigore di 1.889,00 e un elemento retributivo aggiuntivo ERA pari a un importo di 230,00 euro. In materia di **formazione in materia di sicurezza sul lavoro** nel rispetto delle disposizioni normative e degli Accordi Stato-Regioni attuativi delle stesse, la formazione in materia di salute e sicurezza -ivi inclusa quella prevista dagli art. 32 (rivolta al Responsabile ed agli Addetti al servizio di prevenzione e protezione) e 37 (rivolta ai lavoratori, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, preposti, dirigenti ed addetti alle emergenze) del d. lg. 81/2008 e dal d. lgs

101/2020 (per i lavoratori esposti. a radiazioni ionizzanti) - potrà essere erogata anche con modalità e-learning. Per i **contratti a tempo determinato** vengono inserite le seguenti modifiche e/o integrazioni: esigenze per punte di intensa attività derivanti da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico; per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell'orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto; necessità conseguenti all'attivazione di nuovi servizi o attività o realizzazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti; esigenze legate all'organizzazione di colonie estive o invernali o alla gestione, per una parte dell'anno, di attività turistiche e ricettive (quali, ad esempio, gli stabilimenti balneari) attrezzate per le persone con disabilità; introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; assunzione del personale sanitario o socio-sanitario per cui la struttura si sia avvalsa delle disposizioni di legge in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero; temporanea inidoneità o idoneità parziale accertate ai sensi dell'art. 41 d. lgs. 81/2008 o dell'art. 5 della legge 300/1970 di lavoratore ricollocato in una diversa mansione.

CODICE CCNL: T124

SETTORE CONTRATTUALE: ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI

TITOLO: Accordo di rinnovo del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario, umanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo

FIRMATARI: UNICOOP; UGL Salute

DATA DI STIPULA: 29/02/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/02/2024

DATA DI SCADENZA: 31/12/2025

TIPO ACCORDO: Accordo di rinnovo

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 41

n° lavoratori dipendenti: 487 (di cui: F 334 M 153)

n° province: 26

Principali contenuti dell'accordo

Le parti concordano che il presente accordo si applicherà esclusivamente alle cooperative che abbiano per oggetto attività prevalente nel settore sociosanitario umanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. Al socio co-imprenditore e al lavoratore dipendente è corrisposto il seguente trattamento economico, con decorrenza 01/02/2024, su 13 livelli da 1.310,00 euro (Livello A1) a 2.410,00 euro (Livello F2). I minimi tabellari sono da intendersi al netto delle ritenute riferibili ai contributi complessivamente dovuti all'Ente Bilaterale EBILCOOP e al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa, fatta eccezione per la quota parte erogata da quest'ultimo in favore dei lavoratori dipendenti sotto forma di prestazioni di welfare aziendale e/o *flexible benefit* secondo le disposizioni contenute nell'Accordo Quadro del 31/03/2017. Gli accordi aziendali potranno prevedere che una percentuale della contribuzione dovuta ad EBILCOOP riconosciuta sotto forma di prestazioni di welfare tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, al fine di migliorare la qualità della loro vita familiare e la conciliazione vita-lavoro. Il contributo di assistenza sanitaria integrativa di 5 euro mensili verrà incrementato di ulteriori 5 euro mensili a partire dal 01 gennaio 2025.

CODICE CCNL: T151

SETTORE CONTRATTUALE: ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI

TITOLO: Verbale di accordo per il rinnovo del CCNL Cooperative Sociali

FIRMATARI: AGCI IMPRESE SOCIALI; CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETA'; LEGACOOPSOCIALI; FP CGIL; FP CISL; FISASCAT CISL; UIL FPL; UILTUCS

DATA DI STIPULA: 24/01/2024

DATA DI DECORRENZA: 01/01/2023

DATA DI SCADENZA: 31/12/2025

TIPO ACCORDO: Accordo di rinnovo

Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro all'INPS (flusso *uniemens*) – media 2023

n° aziende: 9.406

n° lavoratori dipendenti: 400.272 (di cui: F 301.005 M 99.267)

n° province: 108

Principali contenuti dell'accordo

Aumenti retributivi: un aumento sul tabellare (con riferimento al livello C1) di 120 euro in tre tranches di cui la prima di 60€ con decorrenza dal primo febbraio 2024. Inoltre, gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia e gli educatori professionali socio pedagogici avranno diritto a un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile di 41,00 euro dal 1° gennaio 2025 e un ulteriore incremento di 41,00 euro dal 1° settembre 2025 che sarà indicato come "ETDR Educatore". Il nuovo testo introduce all'art. 1 (**Ambito di applicazione**) il riferimento normativo al d. lgs. 112/2017 in relazione alle imprese sociali, l'inserimento delle attività sanitarie, oltre a quelle socie sanitarie, e la precisazione circa i servizi educativi del sistema integrato di educazione e istruzione 0 – 6 anni. All'art. 9-bis (**Osservatorio paritetico sugli appalti e sugli accreditamenti territoriali**) viene introdotto l'Osservatorio paritetico Nazionale sugli appalti e gli Osservatori paritetici Regionali sugli appalti, con l'obiettivo di realizzare una rete che consenta di strutturare adeguati monitoraggi per la corretta applicazione delle norme sugli appalti e sugli affidamenti alla cooperazione sociale, nonché proporre soluzioni e correttivi. Tali Osservatori dovranno funzionare in stretta connessione con il Comitato misto paritetico nazionale e territoriale ed essere costituiti entro 3 mesi dalla firma del CCNL. Nel verbale di accordo all'art. 25 (**rapporti di lavoro a termine**) ai contratti a tempo determinato il termine è stato elevato a 36 mesi. In relazione alla categoria dei lavoratori svantaggiati il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro, il termine di 24 mesi è elevato a 40 mesi. L'accordo, inoltre, prevede la modifica delle tutele precedenti limitatamente all'integrazione economica a carico degli enti competenti, che passa dal primo gennaio 2024, dall'80 al 100% della normale retribuzione per il periodo di maternità obbligatoria art. 63 (**tutela della maternità**). È stato introdotto un nuovo art. 79-bis (quattordicesima mensilità) che stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2025 i lavoratori in forza matureranno la quattordicesima mensilità che verrà corrisposta con le spettanze relative al mese di giugno di ogni anno, per un importo pari al 50% di una retribuzione mensile in vigore nel mese di corresponsione. Infine, a partire dal 01 gennaio 2025, il contributo della quota relativa all'assistenza sanitaria viene incrementato da 5 a 10 euro (art. 87, **assistenza sanitaria integrativa**).

Appendice: l'Archivio CNEL della contrattazione collettiva di lavoro

Cosa è e come funziona.

Il CNEL è la sede dell'Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro. L'Archivio, previsto all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è la fonte ufficiale sulla contrattazione collettiva nazionale, che conserva e rende accessibili al pubblico i testi autentici dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati in Italia e depositati a cura delle parti sociali che li sottoscrivono.

Un approfondimento sulle origini, le metodologie, la struttura e l'impianto concettuale dell'Archivio si trova in "L'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro", Casi e materiali di discussione: mercato del lavoro e contrattazione collettiva, CNEL, n. 1/2024.

L'Archivio è completamente virtuale e accessibile dal sito istituzionale del CNEL, dove sono riportate anche le modalità di deposito dei contratti (area destinata ai soggetti stipulanti) e una guida alla consultazione dell'Archivio destinata agli utenti.

L'Archivio ha subito nel tempo gli adeguamenti necessari a tener conto dei cambiamenti della normativa. Una tappa importante nel processo di implementazione e potenziamento dell'Archivio si è avuta con l'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120. La norma ha istituito il codice alfanumerico unico e ha previsto che, nelle comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nelle denunce retributive mensili dei datori di lavoro all'INPS, il dato relativo al CCNL applicato al lavoratore venga indicato mediante un codice unico che è attribuito dal CNEL in sede di acquisizione del contratto all'Archivio. A seguito di una circolare INPS del novembre 2021 le aziende hanno ricevuto le disposizioni operative utili al passaggio sul flusso informativo *uniemens* del codice contratto attribuito dal CNEL, e il sistema – dopo alcuni anni di sperimentazione - è a regime dalle dichiarazioni contributive di febbraio 2022.

L'utilizzo in più Amministrazioni di uno stesso codice che identifica in maniera univoca il contratto collettivo nazionale, non solo risponde a una logica di semplificazione e razionalizzazione delle banche dati pubbliche che contengono dati sui contratti collettivi di lavoro, ma rende possibile "pesare" quantitativamente ciascun contratto (associando a ogni CCNL il numero di aziende che dichiarano mensilmente di applicarlo e il numero di lavoratori dipendenti ai quali il CCNL risulta applicato (sia pure con le rilevanti eccezioni dei settori Agricoltura e Lavoro domestico, sui quali CNEL e INPS stanno lavorando).

Gli Uffici calcolano la media annuale delle dichiarazioni datoriali mensili rese all'INPS e pubblicano il dato nella sezione dell'Archivio accessibile mediante le cartelle in formato elaborabile (cioè, attraverso cartelle di file pubblicate direttamente in formato Excel), grazie alle quali è possibile acquisire le informazioni descritte a partire dal dato del 2018. Ogni cartella è costituita da fogli di lavoro e da un supplemento denominato "guida alla lettura" che illustra quali informazioni vi si possono reperire e come estrarle.

La sezione elaborabile dell'Archivio contiene, oltre ai CCNL del settore privato (file CCNL-settore privato) un'area contenente i CCNL dei lavoratori del settore pubblico (CCNL-

pubblico) e un'area relativa agli Accordi per i lavoratori parasubordinati e accordi economici collettivi per alcune categorie di lavoratori autonomi (parasubordinati e AEC autonomi).

La consultazione dell'archivio è anche possibile, oltre che nel formato elaborabile, mediante una maschera di ricerca del CCNL che consente un utilizzo intuitivo dell'Archivio: una volta selezionato il settore nel relativo campo, è possibile inserire direttamente il codice CCNL nel campo categoria, oppure effettuare la scelta dall'elenco che viene visualizzato in ordine alfabetico.

Una terza possibilità di consultazione, avente per lo più un valore storico e al momento non aggiornata, è data dall'utilizzo dello strumento denominato "analisi avanzate", un applicativo consente - solo per i contratti nazionali - di accedere ai documenti classificati secondo i principali istituti contrattuali individuati a suo tempo in base a uno schema predisposto in collaborazione con il CED della Corte di cassazione e con il Ministero del Lavoro.

Va ricordato che per il settore pubblico la normativa (legge 30 dicembre 1986, n. 936, articolo 10-bis, lettera b) stabilisce che vengano depositati anche gli accordi di contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello. Questa sezione dell'archivio è gestita in collaborazione con l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN).

Per facilitare la consultazione dell'Archivio, il repertorio semestrale dei contratti collettivi nazionali vigenti riporta l'elenco dei contratti che risultano depositati in Archivio (l'ultimo aggiornamento è datato al 30 giugno 2024). L'Ufficio realizza il repertorio inserendo l'ultima versione disponibile di ciascun CCNL, per il quale le parti firmatarie non abbiano depositato al CNEL testi successivi né abbiano comunicato confluenze e/o cessazioni.

Il repertorio è suddiviso in tre parti, che replicano la struttura dell'Archivio: la prima contiene i CCNL vigenti del settore privato, la seconda i CCNL vigenti del settore pubblico e la terza gli accordi relativi ai lavoratori parasubordinati e collaboratore e gli Accordi Economici Collettivi riguardanti alcune categorie di lavoratori autonomi.

A beneficio degli utenti si segnala che la struttura dell'Archivio prevede una classificazione dei CCNL del settore privato in 14 settori e in 96 sottosettori contrattuali. Ciascun CCNL del settore privato è classificato in un solo settore (se si applica a due o più settori è classificato nel settore "V- contratti multisettoriali") e può essere classificato in più sottosettori contrattuali nel caso si tratti di un CCNL plurisettoriale. I settori e i sottosettori contrattuali del settore privato sono riportati nella tabella sottostante.

In via sperimentale, sottoposta alla validazione delle parti stipulanti, gli Uffici lavorano all'associazione fra l'ambito di applicazione di ciascun CCNL e i codici merceologici AtEco. Tale sperimentazione è accessibile nella sezione elaborabile dell'Archivio.

settori contrattuali	codice	sottosettori contrattuali
A - AGRICOLTURA	A01	operai agricoli e florovivaisti; impiegati, quadri e dirigenti dell'agricoltura
	A02	attività di contoterzismo in agricoltura
	A03	consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, sistemazioni idraulico-forestali
	A04	consorzi agrari
	A05	settore zootecnico
B - CHIMICI	B01	industria chimica, chimica farmaceutica, fibre chimiche, ceramica e abrasivi
	B02	settore conciario
	B03	piastrelle di ceramica e dei materiali refrattari
	B04	settore del vetro e delle lampade
	B05	energia e del petrolio
	B06	attività minerarie
	B07	settore della gomma e della plastica
C - MECCANICI	C01	settore metalmeccanico e installazione di impianti
	C02	settore orafo, argentiero e della gioielleria
D - TESSILI	D01	industrie tessili e dell'abbigliamento
	D02	sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini (lavanderie industriali e sterilizzazione strumentario chirurgico)
	D03	industrie dei settori pelli e succedanei, produzione di ombrelli-ombrelloni
	D04	industria delle calzature
	D05	settore giocattoli, giochi, modellismo
	D06	produzione di penne, matite, parti staccate di matite, penne, articoli affini e per gli addetti alle aziende produttrici di spazzole, pennelli, scope e preparatrici relative materie prime
	D07	settore occhiali e articoli inerenti l'occhialeria
E - ALIMENTARISTI	E01	industrie alimentari
	E02	pesca
	E03	lavorazione della foglia di tabacco
	E04	panificazione - produzione e vendita
F- EDILIZIA, LEGNO E ARREDAMENTO	F01	aziende edili
	F02	produzione di laterizi e manufatti in cemento
	F03	produzione di cemento, calce, gesso e malte
	F04	escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, ghiaia, sabbia e inerti
	F05	settori legno, sughero, mobile ed arredamento e boschivi e forestali
	F06	costruzione di strade ed autostrade
G- POLIGRAFICI E SPETTACOLO	G01	settore cartario e cartotecnico
	G02	settore grafico ed editoriale
	G03	videofonografici
	G04	fotolaboratori
	G05	filiera del cinema e dell'audiovisivo (industria, troupes, doppiaggio, generici, esercizi cinematografici)

	G06	Teatri e Fondazioni Lirico Sinfoniche (artisti, tecnici, impiegati) e Professori d'orchestra della RAI
	G07	settore della Comunicazione e dei servizi innovativi per le imprese
	G08	imprese radio televisive, multimediali e multiplatforma
	G09	giornalisti
	G10	ippica
	G11	aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa
	G12	produzione culturale e spettacolo
	G13	SIAE
	G14	aziende aereofotogrammetriche
H - TERZIARIO, SERVIZI	H01	terziario, distribuzione e servizi
	H02	turismo
	H03	pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale
	H04	aziende ortofruttilicole ed agrumarie
	H05	vigilanza privata e servizi fiduciari
	H06	agenti immobiliari e mandatari
	H07	farmacie
	H08	fiori, verde e piante ornamentali
	H09	proprietari di fabbricati
	H10	amministratori di condominio
	H11	studi professionali
	H13	acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere
	H14	impianti e attività sportive
	H1 - LAVORO DOMESTICO E DI CURA	H12
I - TRASPORTI	I01	logistica, trasporto merci e spedizione
	I02	trasporto marittimo e porti
	I03	ferrovie
	I04	trasporto aereo
	I05	Autoferrotranvieri e Internavigatori (Mobilità - TPL)
	I06	radiotaxi e autoservizi pubblici non di linea, autoservizi privati
	I07	settore funerario
	I08	autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza automobilistica e nautica
	I09	trasporto a fune
	I10	società e consorzi concessionari di autostrade e trafori
	I11	servizi in appalto per conto dell'Amministrazione della Difesa, Interni, Giustizia, Forze dell'Ordine e Amministrazioni militari
	I12	agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi
J - CREDITO E ASSICURAZIONI	J01	credito ed assicurazioni
	J02	Banca d'Italia e riscossione tributi
K - AZIENDE DI SERVIZI	K01	aziende elettriche
	K02	gas e acqua
	K03	telecomunicazioni
	K04	aziende termali
	K05	pulizia, facility management, servizi integrati

	K06	CONI servizi e federazioni sportive
	K07	servizi ambientali
	K08	servizi postali
T - ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI	T01	scuola non statale
	T02	università non statale
	T03	formazione professionale
	T04	sanità non statale
	T05	assistenza non statale
	T06	cultura
	T07	enti e istituzioni private, pubbliche e del terzo settore
	T08	regolamenti contrattuali per i dipendenti dei sindacati
V - CCNL PLURISETTORIALI, MICROSETTORIALI e ALTRI	V01	dirigenti di azienda (CCNL plurisettoriali)
	V02	agenzie di somministrazione di lavoro
	V03	CCNL plurisettoriali del settore manifatturiero delle organizzazioni degli artigiani PMI rappresentate al CNEL
	V04	Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali, Organismi Internazionali, basi USA in Italia
	V05	istituti per il sostentamento del clero
	V06	CCNL plurisettoriali, microsettoriali, altri e vari

